APPENDICE TERZA

RELAZIONE SUL PIANO PER IL 1° QUINQUENNIO APPROVATO CON LEGGE 27-4-1962, N. 211, CONCERNENTE IL RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO

A) Origine del Piano. – B) Situazione attuale del Piano. – C) Prevedibile sviluppo del Piano.

D) Allegati legislativi.

A CURA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI (Legge 27 aprile 1962, n. 211, art. 3, penultimo comma)



A) ORIGINE ED ESIGENZE IN BASE ALLE QUALI È SORTO IL PIANO

Le gravissime conseguenze che alle F. S. derivarono dal secondo conflitto mondiale sono note: distruzioni immani e logorio di mezzi ed impianti tale, da declassare fortemente l'efficienza prebellica della Rete stessa. In complesso il 60 % circa delle attrezzature e degli impianti andò perduto, con un danno valutato nel 1948 in circa 900 miliardi.

L'opera di ricostruzione che ne seguì fu indiscutibilmente assai meritoria nei confronti delle vitali necessità del Paese.

Ma per forza di cose e sotto la spinta dell'inderogabile esigenza di ristabilire le comunicazioni con tutta urgenza, non sempre si potè accompagnare il ripristino vero e proprio degli impianti e mezzi distrutti con il necessario ammodernamento e miglioramento, sia delle opere fisse che del materiale mobile. La ricostruzione è stata, infatti, effettuata più come si poteva che come sarebbe stato necessario e come si sarebbe voluto.

Dopo i cospicui investimenti degli anni della ricostruzione 1945–1950 si ebbe, negli anni successivi, una flessione causata da interventi sporadici e settoriali, attuati con i fondi a titolo gratuito della Cassa per il Mezzogiorno, delle leggi speciali per Trieste, Napoli e Milano e del Prestito Nazionale, e, a titolo oneroso, col prestito C.C.O.P. e prestito Svizzero, che consentirono l'effettuazione di un complesso di opere indispensabili, ma insufficienti alle esigenze del traffico e alle richieste del pubblico in continuo e crescente aumento.

La reale situazione venutasi a determinate nella rete ferroviaria nelle particolari circostanze attraversate dal dopoguerra ad oggi, si può desumere da due interessanti confronti. Il primo, tra lo sviluppo dei traffici merci su rotaia e la produzione nazionale; il secondo, tra la percentuale degli investimenti ferroviari e il totale degli investimenti nazionali.

In effetti, il traffico viaggiatori ha tenuto fino ad oggi il passo con lo sviluppo economico, ma non si può dire altrettanto per quello delle merci, anche se ha registrato un notevole progresso.

Infatti, assunto 100 come indice per l'anno 1938, il prodotto lordo nazionale passa nel 1950 a 111,72, nel 1955 a 144,48, nel 1957 a 159,57, nel 1959 a 177,09, mentre l'andamento del traffico merci per ferrovia fa registrare, per gli stessi anni: 90,98; 120,86; 125,67 e 128,65.

Numerosi sono i fattori che hanno concorso a determinare il fenomeno, ma sullo stesso ha indubbiamente influito, quale concausa, l'inadeguatezza delle strutture aziendali, dovuta all'insufficiente ritmo degli investimenti e dei rinnovi; infatti, la percentuale degli investimenti lordi ferroviari, rispetto al totale nazionale, è passata dal 7,39 % del 1946 e dal 6,97 % del 1950 al 3,17 % del 1955, per scendere ulteriormente al 2,10 % e al 2,60 % rispettivamente nel 1957 e nel 1959.

Al progressivo deterioramento della politica degli investimenti ha certamente contribuito l'impossibilità per l'Azienda di seguire una più autonoma politica tariffaria, che consentisse di alleviare la pesante situazione di bilancio. Infatti, il protrarsi delle difficoltà finanziarie ha agito come remora per una più dinamica azione nel campo degli investimenti ed ha indotto ad un eccessivo e dannoso contenimento delle spese di manutenzione e di rinnovo.

Comunque con il « 1º Piano Quinquennale per il potenziamento e l'ammodernamento della Rete F. S. », elaborato nella primavera 1957, l'Azienda ferroviaria ha, senza dubbio, compiuto un primo importante passo verso il recupero dell'arretrato di manutenzione e di rinnovamento, andatosi accumulando nel corso di decenni, nonchè verso l'adeguamento dei propri impianti e mezzi alle mutate e crescenti esigenze dei traffici interni ed internazionali su rotaia.

I fondi che l'Azienda potè impegnare per detto « 1º Piano Quinquennale » — purtroppo decurtato avendo dovuto devolvere parte della disponibilità alle imprescindibili esigenze della manutenzione che sui bilanci ordinari ebbero stanziamenti drasticamente ridotti — consentirono, fra l'altro, di portare a compimento il previsto piano di elettrificazione della Rete e di dare l'avvio alla trasformazione a corrente continua delle linee della rete ligure—piemontese, in parte tuttora elettrificate a corrente trifase, nonchè alla dieselizzazione delle linee complementari a medio traffico. Un discreto quantitativo di nuove carrozze, elettrotreni, elettromotrici, automotrici, carri merci venne immesso nel Parco.

Fu inoltre reso possibile il rinnovamento di circa 4.000 km. di binario, alcuni parziali e brevi raddoppi di linee ancora a semplice binario pervenuti al limite della saturazione, la estensione del blocco automatico e semiautomatico su qualche linea a maggiore intensità di circolazione, l'adeguamento di alcuni piazzali di stazione alle accresciute esigenze, anche mediante l'impiego di moderni apparati centrali elettrici.

Tale complesso di provvedimenti, se pure ha contribuito ad attenuare talune deficienze più sensibili che si riscontravano sulla rete, non è stato sufficiente nè per eliminare l'arretrato tecnico-strutturale e quello ulteriormente maturatosi in conseguenza della inadeguatezza degli stanziamenti per manutenzione e rinnovamenti, rimasti troppo al di sotto dello stretto indispensabile, nè per eliminare le strozzature esistenti dalle origini sugli impianti e sulle linee principali, che sempre più si manifestavano inadeguate al razionale ed economico sviluppo dei traffici.

Tale situazione è stata fonte di costante preoccupazione sia a motivo delle gravi conseguenze per la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, sia per l'incremento che andava via via determinandosi nella spesa da affrontare per riportare gli impianti e il materiale ad un livello di giusta efficienza.

Finora la mancanza di adeguate assegnazioni di fondi per investimenti patrimoniali e l'impossibilità di stanziare in bilancio somme sufficienti per i rinnovi, ha impedito, infatti, di portare a compimento anzitutto l'indispensabile « riclassamento » generale della Rete e di affrontare, poi, con il dovuto coraggio, i problemi dell'ammodernamento dei vecchi tracciati, del raddoppio delle arterie vitali per l'economia del Paese ancora a semplice binario, del potenziamento degli impianti ormai al limite delle rispettive possibilità d'esercizio, dell'incremento del parco rotabile in misura consona agli accresciuti volumi dei trasporti viaggiatori e merci.

Frattanto lo sviluppo del traffico su rotaia, pur con incrementi inferiori a quelli di altri sistemi di trasporto, oggi in piena fase evolutiva (quali il mezzo su strada e l'aereo), registra, sulla nostra Rete ferroviaria, tassi di sviluppo sufficientemente uniformi, non dissimili da quelli degli altri Paesi europei, e ciò non può essere ulteriormente trascurato.

Al riguardo, va messo in particolare evidenza che, sempre più, si va consolidando quel fenomeno di concentrazione di trasporti, per cui, pur se moderati sono gli incrementi medi globali del traffico (dell'ordine del 3 % annuo nei due settori viaggiatori e merci), notevolmente maggiori sono gli aumenti dell'impegno di circolazione sugli itinerari fondamentali. Basti ricordare che circa l'85 % del traffico totale si svolge sulle sole linee elettrificate che costituiscono il 50 % dello sviluppo della Rete.

Ma tutti i provvedimenti già realizzati non sono stati affatto sufficienti ad assicurare alla Rete un grado di efficienza che soddisfi le stesse esigenze in atto e, tanto meno, idoneo a fronteggiare il ritmo con cui crescono le esigenze dei traffici su rotaia.

Occorreva perciò procedere, senza indugio, all'attuazione di un più vasto Programma di riclassamento e di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e dei mezzi d'esercizio, consono allo sviluppo:

- a) del traffico interno in generale;
- b) dei trasporti da e per l'estero;
- c) dei trasporti da e per le regioni del Mezzogiorno, come ausilio allo sviluppo agrario, commerciale ed industriale;
- d) dei trasporti massivi afferenti ai maggiori centri della produzione e dell'economia nazionale.

Ciò senza peraltro dimenticare taluni problemi urbanistico-ferroviari determinati dall'eccezionale sviluppo di alcuni grandi centri e il notevole incremento delle comunicazioni pendolari.

Le esigenze di un ulteriore potenziamento generale del sistema ferroviario italiano, di cui si è fatto cenno, hanno trovato valida conferma sia nell'andamento quantitativo e qualitativo del traffico espletato in quest'ultimo dopoguerra, sia nelle pur caute previsioni formulate per gli anni futuri.

Per quanto concerne il recente passato, le statistiche denunciano, non soltanto per l'Italia ma per tutti i Paesi europei, una continua lievitazione dei trasporti su rotaia.

Le cause determinanti del fenomeno vanno ricercate nell'aumento generale del reddito, nell'incremento della popolazione, nel promettente risveglio delle zone depresse, nell'intensificarsi dei trasporti internazionali.

Per quanto riguarda l'avvenire non pochi sono gli studi, nelle previsioni di sviluppo dei traffici ferroviari, recentemente condotti in qualificatissime sedi anche internazionali.

Dette indagini concordano su prospettive di aumento favorevoli, tenuto anche conto che, da un lato, le singole economie dei Paesi europei sono tutte in fase di espansione e che, dall'altro, il traffico ferroviario (specie merci) sulle varie Reti, da tempo si evolve con andamento molto simile a quello dello sviluppo economico generale di detti Paesi.

B) SITUAZIONE ATTUALE DEL PIANO NEI SUOI FONDAMENTALI SETTORI REGOLATI DA DECRETI INTERMINISTERIALI E STATO GENERALE DEGLI IMPEGNI E DELLE COMMESSE

1. – Intervenuta l'approvazione della legge, si è provveduto al perfezionamento dei vari strumenti amministrativi (decreti interministeriali previsti dall'art. 3 della legge; decreti ministeriali per l'approvazione degli impegni di spesa, ecc.) necessari per addivenire alla esecuzione delle opere e forniture programmate, le quali, dato il tempo relativamente breve trascorso dall'entrata in vigore della legge, si trovano necessariamente nelle fasi iniziali, a causa della complessità delle procedure preliminari per l'inizio dei lavori, e fatta eccezione per le commesse di materiale rotabile per le quali sono previste procedure più rapide (già assegnate, al 31 dicembre 1962, commesse per circa 87 miliardi di lire).

L'approvazione dei programmi, di cui all'art. 4 della legge, ha avuto luogo con i decreti interministeriali appresso indicati, e integralmente riportati in allegato alla presente relazione:

- Decreto Interministeriale n. 4.460 del 6 giugno 1962, per il rinnovamento e potenziamento del parco materiale rotabile, per complessivi 320 miliardi.

- Decreto Interministeriale n. 4.461 del 6 giugno 1962 per il rinnovamento dell'armamento, per complessivi 100 miliardi;
- Decreto Interministeriale n. 4.639 del 15 giugno 1962, per il rinnovamento, riclassamento e ammodernamento delle linee e degli impianti fissi, per 335 miliardi;
- Decreto Interministeriale n. 789 del 14 agosto 1962 per la costruzione di alloggi patrimoniali ed economici e di alloggi raggruppati per il personale della linea, per 40 miliardi.
- 2. Predisposti in tal modo gli strumenti amministrativi previsti dalla legge per passare alla fase realizzativa del piano, è stata avviata l'elaborazione dei progetti e sono state approntate le proposte di spesa e d'affidamento degli appalti e delle forniture contemplati nei programmi citati.

L'attività svolta in tal senso dagli Uffici competenti fino al 31 dicembre 1962, è stata notevole, cosicchè la entità dei provvedimenti già approvati ha riguardato stanziamenti dell'ordine di 72 miliardi per gli impianti fissi e di 108 miliardi per il materiale rotabile, per complessivi 180 miliardi.

Tale intenso ritmo nella presentazione e approvazione di proposte di spesa è stato reso possibile dalla circostanza che le medesime, almeno in parte, hanno avuto per oggetto questioni ed aspetti già ampiamente studiati e approfonditi in passato.

Nel prosieguo, invece, saranno da affrontare problemi inquadrati finora soltanto nelle linee generali, per cui necessariamente più lunghe saranno le fasi elaborative. Non manca al riguardo qualche preoccupazione, tenuto presente l'eccezionale impegno di lavoro cui sarà chiamato il personale tecnico per fronteggiare, oltrechè i compiti dell'esercizio ferroviario, gli incombenti connessi con l'attuazione del piano; in merito sono da ricordare le persistenti difficoltà che si incontrano nel reclutamento di nuovo personale e l'altenativa che si pone oggi all'Azienda F. S. di provvedere ad assunzioni straordinarie.

- 3. Come dianzi accennato, le proposte di spesa approvate a tutto il 31 dicembre 1962 hanno raggiunto l'importo di 180,1 miliardi pari al 22,5 % del fondo complessivo di 800 miliardi previsto per il primo quinquennio d'attuazione del piano. Detto importo concerne per 71,9 miliardi gli impianti fissi (15,1 %, di 475 miliardi) e per 108,2 il parco del materiale rotabile (33,8 % di 320 miliardi). È allo studio il piano di utilizzo della aliquota di 5 miliardi relativa all'aumento della partecipazione azionaria delle F. S. nelle società esercenti servizi automobilistici e complementari od accessori dell'esercizio ferroviario.
- 4. Per quanto concerne la ripartizione territoriale dei lavori e delle forniture previsti nei provvedimenti approvati al 31 dicembre 1962, la situazione può così sintetizzarsi:

Regioni del Centro-Nord:	Importo approvato (milioni) —	Ripartizione % Centro-Sud —
Impianti fissi	46.436 63.141	64,6 % 58,3 %
Totale	109.577	60,8%
Regioni del Centro-Sud:		
Impianti fissi	25.490 45.087	35,4% 41,7%
Totale	70.577	39,2%

Le cifre suindicate confermano, che, nel periodo considerato, è stata soddisfatta la ripartizione delle opere e delle forniture di materiale rotabile sulla base dei 3/5 al Centro-Nord e dei 2/5 al Centro-Sud, secondo quanto prescritto all'art. 9 della legge.

Al riguardo, peraltro, non possono essere taciute difficoltà insorte, già in questa fase iniziale d'attuazione del piano, per l'assegnazione, all'industria dell'Italia meridionale ed insulare, delle forniture e delle lavorazioni ad essa riservate, a causa della sua carenza o della sua insufficiente potenzialità in numerosi settori produttivi.

5. – Le opere autorizzate, di cui è stata già impostata l'esecuzione, e le forniture di materiale rotabile, di cui l'80 % circa già commissionato all'industria, sono le seguenti:

A) Impianti fissi:	(milioni)
– Riclassamento opere d'arte e manufatti su diverse linee della Rete	212
Lavori di rinnovamento dell'armanento da eseguire nell'esercizio 1962–63, su linee diverse della Rete	16.658
– Lavori agli impianti di elettrificazione (trasformazione da corrente trifase in continua del sistema T. E. sulle linee Genova–Ovada–Alessandria e Bolzano–Brennero; potenziamento degli impianti della rete elettrificata esistente con particolare riguardo all'aumento dei gruppi installati nelle sottostazioni elettriche di conversione ed all'estensione del telecomando e del telecontrollo delle sottostazioni stesse)	6.210
– Lavori di raddoppio sulle seguenti linee o tratte: Framura–Monterosso; Celle di Bulgheria–Torre Orsaia; Ascea–S. Mauro la Bruca; Torre Orsaia–Sapri; Ancona–Varano; Catania–C.–Acquicella, nonchè finanziamento dei rilievi aerofotogrammetrici e degli studi di progetto relativi alla linea Genova–Ventimiglia ed alla variante Rosarno–Francavilla Angitola	20.074
 Provvedimenti per la rettifica del tracciato sulla DD.ma Roma-Firenze e sulla variante di Cava dei Tirreni (finanziamento dei rilievi aerofotogrammetrici e degli studi di progetto relativi alle tratte Settebagni-Orte e Nocera I-Salerno) 	266
 Sistemazione di nodi ferroviari ed ampliamento degli impianti di stazione in diverse località della Rete, fra cui numerosi piazzali della Bologna-Piacenza, Genova Brignole, Milano Greco e Sesto S. Giovanni, Milano P. Garibaldi, Arquata Scrivia, Brindisi, Stazioni della Val Basento, Foligno, Chiavari, La Spezia, Sassari, Benevento, Carmagnola, Termini Imerese 	6.345
– Ammodernamento degli impianti di segnalamento e sicurezza, fra cui l'adozione del blocco semiautomatico sulla Roma-Avezzano e sulla Brindisi-Lecce; l'impianto del blocco automatico sulla Pisa-B. Mortellini, sulla Genova-Arquata e sulla Bologna-Piacenza; l'impianto del segnalamento luminoso nelle stazioni della Brindisi-Lecce; la costruzione di A.C.E. a La Spezia C.le, Verona P. V., Legnano, Benevento e stazioni diverse della Brindisi-Lecce e della Bologna-Piacenza	3.094
– Ammodernamento della Rete di telecomunicazioni, fra cui il passaggio in cavo delle linee telegrafoniche Roma–Napoli, Cancello–Nocera e Cancello–Torre A., nonchè degli impianti telefonici Napoli–Foggia e miglioramenti diversi alle telecomunicazioni Firenze–Pisa, Pisa–Roma, ecc.	3.680

- Sistemazione di impianti di illuminazione ed elettromeccanismi in località diverse, fra cui l'installazione di nuove stadere a ponte in 54 stazioni, l'acquisto di 4000 batterie speciali per illuminazione treni, ecc.	, ,
– Lavori di sistemazione degli impianti idrici e termici, fra cui la costruzione di nuovi impianti centralizzati di termosifone ovvero trasformazione a nafta di vecchi impianti centrali alimentati a carbone, in fabbricati di Bolzano, Torino, Genova ed altre località del nord	
– Costruzione di un primo gruppo di nuovi fabbricati di servizio (Sede dell'Istituto Sperimentale; Fabbricato ala «C» di Roma Termini, Dormitori Alto Adige; ecc.); nonchè lavori di riclassamento e ammodernamento in diversi altri fabbricati della Rete	
 Costruzione di alloggi per il personale (complessivamente per circa 950 alloggi, di cui a Brennero, Bressanone, Bolzano, Merano, Milano, Mestre, Trieste, Padova, Parma, Bologna, Bergamo, Udine, Melegnano, Gorizia, Genova, Arquata, Seregno, Lodi, Ulzio, Rubiera, Savona, Piacenza, Treviso, Pisa, Firenze, S. Vito Lanciano, Fiorenzuola, Bari, Foggia, Taranto, Salandra Grottole, Palermo, Napoli, Reggio C., Roccapalumba, Messina 	
 Lavori di riclassamento e ammodernamento, in vari impianti fissi della trazione, fra cui l'ampliamento delle Officine di Foligno, Firenze P. P., Catania A e Rimini e sistemazioni nei D. L. di Roma S. Lorenzo e Novara 	1.155
 Provvedimenti per l'aumento della sicurezza in corrispondenza dei passaggi a livello (segnali automatici luminosi, annunci automatici di sicurezza, impianti rileva- mento televisivo e miglioramenti vari a numerosi P. L. della Rete) 	4.090
– Primo gruppo di apparecchiature per la realizzazione della ripetizione del segnalamento a bordo delle locomotive sulla linea Milano–Venezia	400
- Acquisto di macchine per automazione delle gestioni biglietti, bagagli e deposito colli a mano; potenziamento attrezzature dell'Istituto Sperimentale F. S., ecc.	421
Totale A) Impianti fissi	71.926
B) Materiale Mobile.	
– Commesse affidate per la nuova costruzione di materiale mobile:	
n. 160 Locomotive elettriche a c. c. n. 23 elettromotrici e 34 rimorchi n. 65 locomotive diesel a 2 assi	28.848 4.700 1.625
n. 629 carrozze a carrelli	25.500 41.065
n. 1 nave traghetto del tipo « Reggio »	3.475
ruttori extra rapidi su 500 locomotive elettriche; riscaldamento elettrico su 476 carrozze e 85 bagagliai; migliorie a rotabili diversi)	3.015
Totale B) Materiale mobile	108.228

6. – Per quanto riguarda poi la situazione, alla data del 31 dicembre 1962, degli appalti di lavori e delle commesse di materiale rotabile e di materiali vari già affidati all'industria, si indicano qui di seguito i relativi importi:

Impianti fissi:	Importi (milioni)	Ripartizione percentuale
Ditte del Centro-Nord	16.785 4.849	77,59 % 22,41 %
Totale	21.634	100,00 %
Materiale rotabile:		
Ditte del Centro-Nord	48.447	55,35 %
Ditte del Centro-Sud	39.096	44,65 %
Totale	87.543	100,00 %
Totale impianti fissi e parco:		
Ditte del Centro-Nord	65,232	59,75 %
Ditte del Centro-Sud	43.945	40,25 %
Totale generale	109.177	100,00 %

C) PREVEDIBILE SVILUPPO DEL PIANO E DIFFICOLTÀ CHE SI INCONTRANO IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE IN FAVORE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE

1. – La legge 211–1962, all'art. 9, pone a carico dell'Azienda F. S. l'obbligo di eseguire opere e forniture per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle linee e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale ed insulare, nonchè dei mezzi di esercizio destinati ai servizi delle linee ed impianti medesimi, pari ad almeno il 40 % del totale di 800 miliardi previsto per la prima fase del Piano decennale.

Lo stesso articolo stabilisce poi che le forniture e le lavorazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere destinate all'Italia meridionale ed insulare debbano essere riservate agli stabilimenti industriali delle stesse regioni, i quali a loro volta sono obbligati ad acquistare nelle stesse zone i macchinari, gli accessori, i semilavorati e quant'altro occorre loro per l'espletamento delle commesse acquisite.

Circa il primo degli accennati obblighi posti dalla legge, quello riguardante cioè la destinazione territoriale delle opere, è da osservare che i programmi di lavoro, approvati con appositi decreti interministeriali, sono in armonia con il disposto legislativo e che l'Azienda F. S. conta, sia pure superando non lievi difficoltà, di poter rispettare compiutamente la riserva del 40 %, anche se gli aumenti dei costi porteranno necessariamente ad un ridimensionamento del Piano stesso.

2. – Per ciò che concerne invece l'assegnazione di commesse alle industrie del Centro-Sud nella misura stabilita dalla legge, si sono incontrate notevoli difficoltà che riguardano in particolare i settori produttivi del materiale metallico d'armamento (rotaie, piastre e piastrine), delle parti e pezzi di ricambio per rotabili (cerchioni, sale, principali apparecchiature del freno, impianti di riscaldamento elettrico ed a vapore, cuscinetti di rotolamento, boccole, ecc.), dei materiali per impianti elettrici (apparati centrali, lampade fluorescenti,

elettrovalvole, relais, cavi elettrici isolati, materiali coibenti e isolanti, interruttori extrarapidi, ecc.), dei macchinari ed attrezzi (macchine utensili e attrezzi di officina), ecc.

Per quanto riguarda la costruzione di materiale rotabile, è da rilevare che le ditte costruttrici oggi esistenti nel Mezzogiorno non sono in grado, con l'attuale capacità produttiva, di assorbire il carico di commesse previsto dalla legge, che riserva alle industrie dell'Italia meridionale ed insulare commesse per un importo non inferiore a 128 miliardi di lire, pari cioè ai 2/5 dello stanziamento (320 miliardi) destinato al materiale mobile.

Peraltro, in relazione a varie iniziative in atto per il potenziamento degli impianti di alcune ditte del Mezzogiorno e per l'insediamento di nuovi stabilimenti industriali attualmente in corso nel Sud, si può fondatamente ritenere che nel quinquennio 1962–67 (prima fase del Piano decennale) l'Azienda F. S. riuscirà a collocare nell'Italia meridionale ed insulare commesse di materiale rotabile per una quota parte pari o anche superiore al 40 % del totale.

3. – Il settore invece ove permangono gravi perplessità è quello che riguarda i materiali di subfornitura, dato che, per lo meno nelle condizioni attuali o attualmente prevedibili, l'industria del Mezzogiorno non è in grado di soddisfare al precetto legislativo che fa obbligo alle industrie del Sud di acquistare nelle stesse regioni gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per lo svolgimento delle commesse acquisite.

Ciò anche in quanto manca tuttora nell'Italia meridionale ed insulare la piccola industria a carattere prevalentemente artigianale, che, senza grandi mezzi operativi, attenda, su basi concorrenziali, alla costruzione dei materiali suddetti.

I materiali che le ditte del Sud sono costrette ad acquistare al Nord sono essenzialmente:

- la maggior parte dei materiali ferrosi grezzi;
- leghe leggere per usi vari;
- tessuti e materiali d'arredamento vari;
- ferramenta e fucinati in genere;
- apparecchiature speciali.

Anche per questo particolare aspetto del Piano, l'Azienda F. S. si sta adoperando, nei limiti delle proprie possibilità, per tentare di sollecitare iniziative atte a far migliorare la situazione.

D) ALLEGATI LEGISLATIVI

Allegato A

LEGGE 27 aprile 1962, n. 211 (1) – Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1

L'Azienda delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a predisporre un piano decennale di opere e costruzioni per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete, per l'importo presunto di 1.500 miliardi di lire.

Il piano sarà realizzato in due fasi, ciascuna della durata di un quinquennio.

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 1962.

Art. 2

Per la realizzazione della prima fase del piano, l'Azienda delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma di lire 800 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare i limiti delle somme che verranno iscritte nella parte straordinaria del bilancio della stessa Azienda ferroviaria, in ragione di:

lire	130	miliardi	nell'esercizio	 1962–63
>>	150	»	»	 1963-64
>>	160	>>	»	 1964-65
>>	180	>>	»	 1965-66
>>	180	>>	»	 1966-67

Entro il 30 giugno 1966 il Ministro per i trasporti, d'intesa coi Ministri per il bilancio e per il tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sull'esecuzione data nel quadriennio al piano, formulando, previo parere del Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato e nel quadro della programmazione generale, le proposte per gli interventi e la spesa per il secondo piano quinquennale.

Art 3

Il piano per il primo quinquennio sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Esso può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i singoli settori di cui all'articolo 4 e approvati con separati decreti.

Nella stessa forma saranno approvate le eventuali variazioni.

Con la relazione economica generale del 1963 sarà data comunicazione al Parlamento del piano.

Il Ministro per i trasporti darà inoltre comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, dello stato di avanzamento delle opere e delle forniture contemplate nel piano stesso, al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4

Nella prima fase del piano, saranno destinati:

- a) lire 320 miliardi al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;
- b) lire 100 miliardi al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento;
- c) lire 40 miliardi alla costruzione di alloggi patrimoniali ed economici per i ferrovieri e di alloggi raggruppati per il personale di linea;
- d) lire 5 miliardi al graduale aumento di capitale delle società di cui l'Azienda ferroviaria detiene una partecipazione azionaria, allo scopo di promuovere il potenziamento delle attrezzature destinate all'esercizio dei servizi automobilistici nonchè dei servizi complementari e accessori dell'esercizio ferroviario.

Le restanti disponibilità saranno ripartite, secondo rigorosi criteri di priorità, tra le altre opere necessarie per aumentare la sicurezza dell'esercizio, per migliorare i trasporti operai di massa, per migliorarne l'efficienza, per accrescere la potenzialità delle linee e degli scali, per migliorare i servizi accessori, per migliorare l'istruzione professionale del personale, per completare l'elettrificazione delle linee, per ammodernare e potenziare le officine, i depositi nonchè gli altri impianti strettamente e direttamente legati all'efficienza e alla sicurezza dell'esercizio.

Art. 5

I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 800 miliardi saranno provveduti con operazioni di credito. A tal fine l'Azienda ferroviaria è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, da collocarsi sia all'interno sia all'estero, a mano a mano che se ne presenterà il bisogno e fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 800 miliardi.

Art. 6

I mutui di cui al precedente articolo 5 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda delle Ferrovie dello Stato e gli Enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Azienda delle Ferrovie dello Stato a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto. Le rate di interessi e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci della stessa Azienda e specificatamente vincolate a favore dell'Ente mutuante.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e saranno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda ferroviaria.

Alla stessa Azienda ferroviaria compete pure il rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui che siano stati o debbano essere contratti in applicazione di precedenti specifiche autorizzazioni di legge.

Art. 8

Le operazioni di mutuo di cui ai precedenti articoli e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Art. 9

È fatto obbligo all'Azienda delle Ferrovie dello Stato, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, di eseguire, almeno fino alla concorrenza della somma di 320 miliardi, opere e forniture per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle linee e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare, nonchè dei mezzi di esercizio destinati ai servizi delle linee e degli impianti medesimi.

Le forniture e le lavorazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal precedente comma sono riservate, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse Regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

In ogni caso le forniture di materiale rotabile non potranno essere d'importo inferiore ai due quinti della relativa spesa complessiva.

Art. 10

Le norme di cui ai primi sei commi dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificate dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, dall'articolo 9 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1956, n. 1337, e dagli articoli 4 e 5 della legge 21 marzo 1958, n. 289, sono sostituite dalle seguenti, a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Sono spese ordinarie di esercizio quelle concernenti il personale, i combustibili e l'energia elettrica, la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli impianti fissi, del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, ed in genere tutte le altre spese riguardanti l'esercizio ferroviario.

Sono spese complementari di esercizio quelle:

- a) per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi;
- b) per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto;
- c) per il rinnovamento del materiale di esercizio;
- d) per le migliorie di carattere patrimoniale.

Per la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi, e per la manutenzione e riparazione del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 20 per cento dei prodotti del traffico.

Per le spese di rinnovamento di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo, verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 10 per cento dei prodotti del traffico.

Art. 11

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1962.

GRONCHI

Fanfani - Mattarella - La Malfa - Tremelloni

Visto, il Guardasigilli: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1962, n. 4460 – Piano parziale relativo al rinnovamento e potenziamento del Parco del materiale rotabile da eseguirsi nel primo quinquennio del piano decennale di investimenti per la rete F. S.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI DI CONCERTO CON I MINISTRI PER IL BILANCIO E PER IL TESORO

Vista la legge 27 aprile 1962, n. 211, concernente l'approvazione di un piano decennale, suddiviso in due quinquenni, per il « Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato », la quale dispone, all'art. 3:

- che il piano per il primo quinquennio sia approvato con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, previo parere del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
- che detto piano per il primo quinquennio possa essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i singoli settori di cui all'art. 4 della legge di cui trattasi ed approvati con separati decreti;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato n. D. G. 4/1/26375 in data 14 maggio 1962; Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Articolo unico

È approvato il piano parziale, oggetto della relazione annessa al presente decreto, relativo al rinnovamento del parco del materiale rotabile, da eseguirsi nel primo quinquennio del piano decennale per il «Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato » previsto dalla legge 27 aprile 1962, n. 211.

Roma, li 6 giugno 1962.

Il Ministro per i trasporti

MATTARELLA

Il Ministro per il bilancio

LA MALFA

Il Ministro per il tesoro

TREMELLONI

RELAZIONE

1. La legge 27 aprile 1962, n. 211, autorizza l'Azienda F. S. a predisporre un « Piano decennale di opere e costruzioni per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della Rete, per l'importo di L. 1.500 miliardi, da realizzare in due fasi ciascuna della durata di un quinquennio », e stabilisce che il Piano per il primo quinquennio dovrà essere approvato con Decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, previo parere del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Esso può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per singoli settori di investimento.

In relazione alla facoltà di articolazione in piani parziali prevista dalla legge n. 211/1962 (art. 3), è stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione, che lo ha approvato nella adunanza del 10 maggio 1962, il Piano parziale relativo al settore del materiale rotabile, per il quale la legge stessa destina 320 miliardi di lire (art. 4 – a).

2. La presentazione del Piano parziale è motivata, da una parte dalla necessità di dar corso al più presto alle relative commesse al fine di poter completare il programma entro il termine stabilito di un quinquennio, e, dall'altra, dalla opportunità di non interrompere il ritmo di produzione, già ormai in fase discendente, dei settori interessati; e ciò sia in ordine alle esigenze dell'esercizio che in relazione alle possibilità delle attività produttive.

Va considerato, inoltre, che l'anticipata approvazione del piano del materiale rotabile, già studiato nel quadro della programmazione generale, non può, in ogni caso, compromettere l'organicità programmatica del piano generale in quanto trattasi di un complesso omogeneo ed a sè stante di interventi, indipendenti dagli altri provvedimenti contemplati nel piano degli 800 miliardi.

3. Nonostante il contributo delle nuove costruzioni, delle ricostruzioni e delle migliorie al materiale rotabile, fino ad oggi realizzate e in corso di realizzazione con i limitati fondi del 1º Piano quinquennale e gli scarsi apporti finanziari di altri sporadici stanziamenti, il parco del materiale rotabile rimane pur sempre quantitativamente e qualitativamente inadeguato alle esigenze attuali ed a quelle previste in relazione ai servizi da disimpegnare.

Va considerato, al riguardo, che il materiale rotabile costituisce uno dei più importanti e vitali settori per l'attività aziendale. Alle condizioni di efficienza del parco sono, infatti, intimamente connesse la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, senza contare la sempre più sentita necessità di assicurare, nel quadro del programma generale dei trasporti servizi ferroviari sempre più sicuri, veloci, economici e confortevoli; ciò che, nell'attuale situazione del mercato, acquista particolare rilievo pure sotto il profilo commerciale.

4. L'entità e la natura dei provvedimenti da adottare nel settore delle nuove costruzioni e in quello delle migliorie al materiale rotabile esistente sono scaturite da un approfondito esame sull'attuale stato di efficienza e rispondenza del parco alle crescenti esigenze del traffico.

La situazione attuale può essere in sintesi così configurata.

Per l'esercizio degli 8,000 km. di linee elettrificate sono impiegate 1,420 locomotive elettriche a corrente continua e 530 a corrente trifase (queste ultime in corso di graduale radiazione per effetto della progressiva conversione delle linee da T. E. c. a. a T. E. c. c.).

Il parco dei mezzi elettrici leggeri a c. c. conta 23 elettrotreni e 680 unità fra elettromotrici e relativi rimorchi.

L'esercizio dei rimanenti 8.000 chilometri di linee viene assicurato da 1.500 locomotive a vapore (anch'esse in via di progressiva radiazione per effetto della conversione del sistema di trazione a vapore in diesel), 130 locomotive diesel e 1.150 unità fra automotrici termiche e relativi rimorchi.

A ciò aggiungasi un parco di 8.270 carrozze per servizi viaggiatori, 3.010 veicoli di servizio (bagagliai, bagagliai-posta e postali) e 127.850 carri merci.

Per le manovre si dispone di 275 unità fra locomotive diesel ed elettriche e di 240 automotori diesel a due assi (oltre alle locomotive a vapore in corso di eliminazione).

I servizi di traghetto sullo Stretto di Messina sono disimpegnati da 7 navi; quelli con la Sardegna da 2 unità.

5. Le nuove costruzioni da realizzare in conto dei 320 miliardi sono destinate, in parte, a sostituire il materiale che, per vetustà e per caratteristiche tecniche ormai superate, non può essere ulteriormente mantenuto in esercizio, e, in parte, ad aumentare la consistenza attuale per fronteggiare gli incrementi del traffico.

Una modesta aliquota dei 320 miliardi sarà, invece, destinata a migliorare il grado di efficienza e confortevolezza del materiale esistente per adeguarlo alle crescenti esigenze.

La ripartizione dei 320 miliardi, riservati dalla legge 211/1962 (art. 4) al materiale rotabile per nuove costruzioni e migliorie, risulta, in cifre arrotondate, la seguente:

Mezzi di trazione elettrici e diesel (locomotive da treni e da manovra, elettromotrici,	Missons
automotrici è relativi rimorchi)	92.500
Materiale per trasporto viaggiatori	76.500
Materiale per trasporto merci (compreso bagagliai e postali)	133.000
Navi traghetto	13.000
Riserva per imprevisti	5.000
In complesso	320,000

6. Ciò premesso, è stato predisposto l'unito decreto per l'approvazione del piano parziale esposto con la presente relazione, che si sottopone alla firma degli On.li Ministri per i trasporti, per il bilancio e per il tesoro.

Il Direttore Generale RISSONE

Allegato C

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1962, n. 4461 – Piano parziale relativo al rinnovamento dell'Armamento da eseguirsi nel primo quinquennio del Piano decennale di investimenti per la rete F. S.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI DI CONCERTO CON I MINISTRI PER IL BILANCIO E PER IL TESORO

Vista la legge 27 aprile 1962, n. 211 concernente l'approvazione di un piano decennale, suddiviso in due quinquenni, per il «Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato», la quale dispone, all'art. 3:

- che il piano per il primo quinquennio sia approvato con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, previo parere del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; - che detto piano per il primo quinquennio possa essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i singoli settori di cui all'art. 4 della legge di cui trattasi ed approvati con separati decreti;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato n. D. G. 4/1/26388 in data 15 maggio 1962; Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta: Articolo unico

È approvato il piano parziale, oggetto della relazione annessa al presente decreto, relativo al rinnovamento dell'armamento da eseguirsi nel primo quinquennio del piano decennale per il « Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato » previsto dalla legge 27 aprile 1962, n. 211.

Roma, li_6 giugno 1962.

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA
Il Ministro per il bilancio
LA MALFA
Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

RELAZIONE

1. La legge 27 aprile 1962, n. 211, autorizza l'Azienda F. S. a predisporre un « Piano decennale di opere e costruzioni per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della Rete, per l'importo di L. 1.500 miliardi, da realizzare in due fasi ciascuna della durata di un quinquennio », e stabilisce che il Piano per il primo quinquennio dovrà essere approvato con Decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, previo parere del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Esso può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per singoli settori di investimento.

In relazione alla facoltà di articolazione in piani parziali prevista dalla Legge, è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che lo ha approvato nella adunanza del 10 maggio 1962, un Piano parziale relativo ai lavori di rinnovamento dell'armamento per l'importo di 100 miliardi di lire.

2. La presentazione di questo Piano parziale è motivata dalla necessità di non interrompere il ritmo di esecuzione dei rinnovamenti che si sta svolgendo secondo una programmazione razionale, sia in ordine alle esigenze dell'esercizio che in relazione alle possibilità del settore produttivo.

Va considerato, inoltre, che, trattandosi di interventi di riclassamento di accertata e indiscussa necessità, costituenti un complesso omogeneo e studiati del resto nel quadro della programmazione generale, non possono sorgere perplessità sul carattere prioritario della loro attuazione nè preoccupazione che la più sollecita esecuzione di tali opere possa compromettere l'organicità programmatica dell'intero Piano.

3. Si consideri che gli impianti d'armamento costituiscono uno dei più importanti e vitali settori delle infrastrutture ferroviarie, con un valore patrimoniale superiore ai 550 miliardi. Le condizioni di efficienza degli impianti stessi sono intimamente connesse alla regolarità e sicurezza dell'esercizio; peraltro essi debbono soddisfare, oltre che tali esigenze fondamentali, anche a quelle derivanti dal progresso, che vuole maggiori velocità e maggior conforto per i viaggiatori.

Le buone condizioni dell'armamento hanno poi oltre tutto un benefico effetto indiretto su una più durevole conservazione del materiale rotabile.

Nel settore dell'armamento si rendono necessari ancora notevoli lavori in relazione al fatto che, dopo la stasi del periodo bellico e postbellico, i rinnovamenti del binario si sono potuti riprendere soltanto nel 1947–48, con un ritmo assolutamente sproporzionato a quella media standard, che dovrebbe essere osservato per una razionale impostazione ciclica del problema del mantenimento in efficienza dell'armamento.

A tale riguardo, si deve tener presente che sulla rete F. S. si dovrebbe eseguire annualmente, a regime, una aliquota di chilometri 575 di rinnovamenti con rotaie nuove, ricavando, da questi, materiale usato adatto, dopo bonifica, all'ulteriore impiego. Il contingente annuo di appena 100 km. con cui si erano potuti riprendere i rinnovamenti del dopoguerra avrebbe determinato un decadimento irreparabile della Rete, se non fosse stata messa in atto ogni possibile iniziativa, attingendo a fondi straordinari di leggi speciali, alla Cassa per il Mezzogiorno, ai prestiti del Consorzio Opere Pubbliche e al prestito Svizzero.

Tuttavia, soltanto a partire dall'esercizio 1958–59, con impostazione di un organico piano di interventi nel settore dell'armamento, nel quadro del primo Piano quinquennale per il potenziamento e l'ammodernamento della Rete, si è potuto fare un deciso e consistente passo al riguardo.

4. Nel presente piano parziale, dell'ammontare di 100 miliardi, come stabilito dall'art. 4 della legge 211/1962, sono previsti lavori per portare a compimento il recupero dell'arretrato di rinnovamento dell'armamento dei binari finora costituitosi.

Verranno impiegate, in relazione all'intensità del traffico delle linee interessate, rotaie nuove da kg. 60 e 50 a ml, nonchè le migliori rotaie da kg. 46,3, ricavate dai binari rinnovati, dopo che siano state bonificate e saldate.

È previsto, inoltre, il ricambio dei deviatoi inseriti nei binari da rinnovare con deviatoi del tipo 60 e la sostituzione, con materiale del tipo 46, dei deviatoi in opera sulle linee per le quali vengono adottate rotaie di tale peso.

Il miglioramento rispetto agli armamenti attualmente in opera verrà conseguito non solo con l'adozione del tipo di materiale più pesante e consono alle mutate maggiori esigenze del traffico ma anche adeguando opportunamente l'interasse delle traverse.

Le linee interessate al presente piano sono indicate nell'allegato elenco.

5. Ciò premesso, è stato predisposto l'unito decreto per l'approvazione del piano parziale esposto con la presente relazione che si sottopone alla firma degli On.li Ministri per i trasporti, per il bilancio e per il tesoro.

Il Direttore Generale RISSONE

(Allegato alla Relazione A.G.4/1/26388 del 15 maggio 1962)

ELENCO DELLE LINEE SULLE QUALI È PREVISTO IL RINNOVAMENTO DELL'ARMAMENTO IN BASE ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 211/1962

- 1) Modane-Torino-Genova-Roma
- 2) Iselle-Milano-Roma-Napoli-Reggio Calabria
- 3) Brennero-Verona-Bologna
- 4) Tarvisio-Udine-Venezia-Padova-Bologna
- 5) Bologna-Ancona-Bari-Lecce
- 6) Torino-Milano-Venezia-Trieste-Confine
- 7) Milano-Genova-Ventimiglia
- 8) Milano-Mortara
- 9) Trofarello-Ceva-Savona (via Sella e via Altare)
- 10) Alessandria-S. Giuseppe e Alessandria-Piacenza
- 11) Alessandria-Arona e Oleggio-Pino
- 12) Monza-Calolzio-Lecco
- 13) Gallarate-Varese
- 14) Bergamo-Treviglio
- 15) Fidenza-Fornovo-Vezzano e S. Stefano-Sarzana
- 16) Firenze-Pisa
- 17) Orte-Falconara
- 18) Roma-Pescara
- 19) Napoli-Foggia
- 20) Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto
- 21) Metaponto-Reggio Calabria
- 22) Messina-Palermo
- 23) Messina-Siracusa
- 24) Cagliari-Olbia Golfo Aranci
- 25) Chivasso-Aosta-Pré S. Didier
- 26) Vercelli-Bo Gravellone
- 27) Acqui-Asti

- 28) Ceva-Carmagnola
- 29) Colico-Sondrio
- 30) Bergamo-Calolzio e Bergamo-Rovato
- 31) Parma-S. Zeno e Olmeneta-Brescia
- 32) Cremona-Treviglio e Cremona-Fidenza
- 33) Codogno-Mantova-Cerea e Legnago-Rovigo
- 34) Fortezza-S. Candido
- 35) Genova-Ovada-Acqui e Ovada-Alessandria
- 36) Vicenza-Treviso
- 37) Udine-Cervignano
- 38) Bologna-Pistoia
- 39) Ferrara-Rimini
- 40) Fidenza-Salsomaggiore
- 41) Lucca-Pisa e Lucca-Viareggio
- 42) Campiglia-Piombino
- 43) Chiusi-Empoli
- 44) Roma-Cassino
- 45) Roma-Viterbo
- 46) Pontegaleria-Fiumicino
- 47) Cassino-Napoli
- 48) Fiumetorto-Bicocca
- 49) Roccapalumba-P. Empedocle e Aragona-Canicattì
- 50) Canicattì-Gela
- 51) Valsavoia-Caltagirone
- 52) Decimo-Iglesias
- 53) Chilivani-P. Torres

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1962, n. 4639 – Piano parziale relativo al rinnovamento, riclassamento e potenziamento delle linee e degli impianti fissi, da eseguirsi nel primo quinquennio del Piano decennale di investimenti per la Rete F. S.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI DI CONCERTO CON I MINISTRI PER IL BILANCIO E PER IL TESORO

Vista la legge 27 aprile 1962, n. 211 concernente l'approvazione di un Piano decennale, suddiviso in due quinquenni, per il « Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato », la quale dispone all'art. 3:

- che il piano per il primo quinquennio sia approvato con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, previo parere del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
- che detto piano per il primo quinquennio possa essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i singoli settori di cui all'art. 4 della legge di cui trattasi ed approvati con separati decreti;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato n. D. G. 84354/921 in data 30 maggio 1962; Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta: Articolo unico

È approvato il piano parziale, oggetto della relazione annessa al presente decreto, relativo al rinnovamento, riclassamento e potenziamento delle linee e degli impianti fissi della Rete F. S., da eseguirsi nel primo quinquennio del Piano Decennale per il « Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato » previsto dalla egge 27 aprile 1962, n. 211.

Roma, 15 giugno 1962.

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA
Il Ministro per il bilancio
LA MALFA
Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

RELAZIONE

1. La legge 27 aprile 1962, n. 211 autorizza l'Azienda F. S. a predisporre un « Piano decennale di opere e costruzioni per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della Rete, per l'importo di L. 1.500 miliardi, da realizzare in due fasi ciascuna della durata di un quinquennio », e stabilisce che il Piano per il primo quinquennio dovrà essere approvato con Decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, previo parere del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Esso può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per singoli settori d'investimento.

In relazione alla facoltà di articolazione in Piani parziali prevista all'art. 3 della legge anzidetta è stato sottoposto a Consiglio di Amministrazione, che lo ha approvato nella adunanza del 25 maggio 1962, il Piano parziale relativo al settore delle linee e degli impianti fissi, per il quale la legge stessa destina 335 miliardi di lire (art. 4).

2. La presentazione del Piano parziale in oggetto è motivata dalla necessità di dar corso al più presto ai relativi lavori sia al fine di poterli completare entro il termine stabilito di un quinquennio, sia in ordine alle esigenze dell'esercizio.

L'entità e la natura dei provvedimenti da finanziare nel settore degli impianti fissi della Rete F. S., con la citata aliquota di 335 miliardi su 800, sono scaturite da un approfondito esame sulla situazione in atto delle infrastrutture ferroviarie e sulle più manifeste necessità di un loro riclassamento e potenziamento, tenuto ben conto che la legge n. 211/1962 prescrive, all'art. 4, che il suddetto importo di 335 miliardi « va ripartito, secondo rigorosi criteri di priorità, tra le opere necessarie per aumentare la sicurezza dell'esercizio, per migliorare i trasporti operai di massa, per migliorare l'efficienza, per accrescere la potenzialità delle linee e degli scali, per migliorare i servizi accessori, per migliorare l'istruzione professionale del personale, per completare l'elettrificazione delle linee, per ammodernare e potenziare le officine, i depositi nonchè gli altri impianti strettamente e direttamente legati all'efficienza e alla sicurezza dell'esercizio ».

- 3. La ripartizione dei 335 miliardi risulta pertanto la seguente:
 - a) Riclassamento di opere d'arte, ponti, gallerie e manufatti diversi interessanti la sede delle linee:
- Modane-Torino-Genova-Pisa-Roma
- Chiasso-Milano-Bologna-Roma
- Torino-Milano-Mestre-Trieste-Poggioreale
- Ventimiglia-Genova-Voghera-Milano
- Torino-Savona
- Milano-Arona-Domodossola
- Bologna-Verona-Brennero
- Bologna-Venezia-Udine-Tarvisio
- Savona-S. Giuseppe-Alessandria-Piacenza
- Genova-Ovada-Acqui-S. Giuseppe
- Alessandria-Arona
- Milano-Mortara
- Udine-Trieste

- Bologna-Ancona-Bari-Brindisi
- Firenze-Pisa
- Orte–Falconara
- Roma-Pescara
- Roma-Napoli-Reggio Calabria
- Foggia-Napoli
- Battipaglia-Potenza-Metaponto
- Bari-Taranto-Metaponto-Reggio Calabria
- Messina-Palermo
- Messina-Catania-Siracusa
- Cagliari-Golfo Aranci
- ed altre.

24.000 milioni

- b) Sistemazione totale o parziale a doppio binario, compreso l'ammodernamento degli impianti esistenti, sulle seguenti linee o tratte:
 - Salbertrand-Bussoleno (1ª fase)
 - Framura-Monterosso (totale)
 - Voltri-Varazze (totale)
 - Savona-Ventimiglia (1ª fase)
 - Quarto d'Altino-Cervignano (totale)
 - Udine-Tarvisio (18 fase)
 - Ancona-Varano (totale)
 - Porto S. Giorgio-S. Severo (18 fase)
 - Ascea-S. Mauro La Bruca (completamento)

- Celle-Torre Orsaia (completamento)
- Torre Orsaia-Sapri (1ª fase)
- Praia-Belvedere (1ª fase)
- Francavilla Angitola-Gioia Tauro (totale)Villa S. Giovanni-Reggio Calabria (totale)
- Fiumetorto-Palermo (totale)
- Messina-Catania Centrale (1^s fase)
- Catania Centrale-Acquicella (totale)
- Decimomannu-Cagliari (totale).

115.000 milioni

c) Predisposizione sede per il quadruplicamento delle linee ad intensa circolazione, confluenti ai nodi di Milano, Torino e Firenze.

3.000 milioni

- d) Costruzione di nuove linee a doppio binario con caratteristiche di direttissima:
- Salerno-Nocera Inferiore (totale)
- Roma-Firenze (1ª fase).

30.000 milioni

- e) Elettrificazione a corrente continua 3 kV delle linee:
- Milano–Mortara

- Bergamo-Rovato

- Calolziocorte-Ponte S. Pietro

- Seregno-Usmate.

Adozione del sistema a corrente continua 3 kV sulle linee ancora esercitate a trifase 3,6 kV - 16,7 Hz:

- Bolzano-Brennero
- Genova-Ovada-Alessandria.

Riclassamento ed ammodernamento degli impianti di trazione elettrica esistenti (linee primarie di alimentazione, condutture di contatto, sottostazioni elettriche, attrezzature e mezzi d'opera) compreso il telecomando delle sottostazioni sull'intera rete elettrificata.

17.000 milioni

f) Ammodernamento e potenziamento degli impianti viaggiatori e merci di stazione, ivi compresa la sistemazione dei seguenti principali nodi ferroviari:

- Torino - Firenze - Palermo
- Alessandria - Roma - Catania
- Milano - Bari - Cagliari
- Verona - Foggia - Sassari

- Venezia e Mestre - Brindisi - Transiti di confine

- Padova - Taranto ed altri.

- Genova - Villa S. Giovanni

BolognaMessina

57.000 milioni

g) Adozione del blocco automatico o semiautomatico sulle seguenti linee o tratte:

 Arquata–Genova - Camaro-Gesso - Ceprano-Sparanise - Alessandria-Novara - Tortona-Voghera – Bari–Taranto–Reggio Cala-- Rho-Gallarate - Chivasso-Aosta - Bicocca-Motta S. Anastasia - Piacenza-Bologna - Castelbolognese-Ravenna - Palermo-Alcamo Dirama-- Pisa-Livorno - Campiglia-Piombino zione - Roma-Campoleone (po-- Pisa-Firenze - Decimomannu-Macomer tenziamento) - Roma-Sulmona - ed altre; Torre Annunziata - Batti-- Nocera-Cancello paglia

Migliorie al segnalamento delle seguenti linee o tratte:

Casale-Vercelli-Mortara-Pavia
 Mortara-Asti
 Empoli-Chiusi
 Taranto-Brindisi

- Bergamo-Rovato - Macomer-Olbia-Golfo Aranci

Treviglio-Olmeneta-Parma
 Codogno-Mantova-Rovigo
 Codogno-Mantova-Rovigo

- Codogno-iviantova-reovigo - ed antie,

Nuovi impianti elettrici per la manovra centralizzata degli scambi in numerose stazioni; Impianti di comando centralizzato del traffico per il coordinamento della circolazione nei nodi di Milano e Roma.

18.000 milioni

h) Riclassamento e potenziamento degli impianti di telecomunicazione (risanamento, sostituzione e potenziamento cavi; sistemazione linee aeree; nuovi circuiti telefonici; ammodernamento rete telefonica automatica con teleselezione compartimentale ed intercompartimentale; altre migliorie) sull'intera Rete.

10.500 milioni

i) Riclassamento e potenziamento degli impianti di illuminazione e forza motrice nelle stazioni; Riclassamento e nuove dotazioni di attrezzature meccanismi e mezzi di esercizio delle stazioni;

Riclassamento e potenziamento degli impianti idrici e termici nelle stazioni e lungo linea, sull'intera Rete.

6.500 milioni

- l) Riclassamento, ammodernamento e nuova costruzione di:
- Fabbricati di stazione (Fabbricati viaggiatori, Magazzini merci, Fabbricati per servizi accessori, Dipendenze);
- Fabbricati di servizio (Magazzini approvvigionamenti, Officine dei Servizi Lavori e I. E., Dormitori, Mense e locali di conforto per il personale);
- Fabbricati ed impianti per la manutenzione e riparazione del materiale rotabile (Officine, Depositi locomotive, Squadre rialzo);
 - Fabbricati per uffici, compresa la nuova sede della Direzione Generale;
 - Fabbricati per il nuovo Istituto Sperimentale F. S.;
 - Locali per l'istruzione professionale del personale;
 - e Fabbricati diversi sull'intera Rete;

Impianti ed attrezzature per la meccanizzazione dei servizi, per la ricerca e sperimentazione, per la raccolta e l'elaborazione elettronica di dati ferroviari, per l'istruzione professionale e la qualificazione del personale.

31.500 milioni

m) Impianti fissi ed attrezzature a bordo delle locomotive per la ripetizione dei segnali lungo linee ad intensa circolazione.

5.000 milioni

n) Eliminazione di passaggi a livello con momento di traffico particolarmente intenso e miglioramento delle protezioni su altri.

17.500 milioni

In complesso 335.000 milioni

5. Ciò premesso, è stato predisposto l'unito decreto per l'approvazione del Piano parziale esposto con la presente relazione, che si sottopone alla firma degli On.li Ministri per i trasporti, per bilancio e per il tesoro.

Il Direttore Generale RISSONE

ALLEGATO E

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1962, n. 789 – Piano parziale relativo alla costruzione di alloggi patrimoniali ed economici e di alloggi raggruppati per il personale di linea.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI DI CONCERTO CON 1 MINISTRI PER IL BILANCIO E PER IL TESORO

Vista la legge 27 aprile 1962, n. 211 concernente l'approvazione di un piano decennale, suddiviso in due quinquenni, per il « rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle F. S. » la quale dispone, all'art. 3:

- che il piano per il primo quinquennio sia approvato con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, previo parere del Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
- che detto piano per il primo quinquennio possa essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i singol settori di cui all'art. 4 della legge di cui trattasi ed approvati non separati decreti;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato in data 20 luglio 1962; Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA: Articolo unico

È approvato il piano parziale, oggetto della relazione annessa al presente decreto, relativo alla costruzione di alloggi patrimoniali ed economici per i ferrovieri e di alloggi raggruppati per il personale della linea da eseguirsi nel primo quinquennio del piano decennale per il «rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato» previsto dalla legge 27 aprile 1962, n. 211.

Roma, li 14 agosto 1962.

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA
Il Ministro per il bilancio
LA MALEA
Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

RELAZIONE

La legge 27 aprile 1962, n. 211, autorizza l'Azienda F. S. a predisporre un « Piano decennale di opere e costruzioni per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della Rete, per l'importo di L. 1.500 miliardi, da realizzare in due fasi ciascuna della durata di un quinquennio », e stabilisce che il Piano per il primo quinquennio dovrà essere approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, previo il parere del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Esso può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i singoli settori di investimento.

In relazione alla facoltà di articolazione in piani parziali, prevista dalla Legge n. 211/1962 (art. 3) è stato sottoposto al Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che lo ha approvato nell'Adunanza del 19 luglio 1962, il Piano parziale relativo alla costruzione di alloggi patrimoniali ed economici e di alloggi raggruppati per il personale di linea, per il quale la legge stessa destina 40 miliardi di lire (art. 4 – c).

La presentazione del piano parziale è motivata dalla necessità di iniziare al più presto le costruzioni al fine di poter completare il programma entro il termine stabilito di un quinquennio.

Il piano relativo alla costruzione di case per ferrovieri tiene conto in primo luogo della necessità di normalizzare il settore degli alloggi di servizio che presenta maggiori difficoltà, in quanto il problema generico dell'alloggio, inteso come esigenza sociale — al di fuori cioè delle inderogabili esigenze ferroviarie — può trovare soddisfacimento anche per altre vie.

Per la formulazione del Piano di costruzione degli alloggi di servizio si sono tenute presenti:

- le esigenze dei dipendenti addetti al pronto intervento;
- la necessità di realizzare gli alloggi occorrenti per consentire il raggruppamento in determinate località del personale di linea;
 - le necessità dei ferrovieri soggetti alla pronta reperibilità ai sensi del Capo V delle D. C. A.;
 - l'ampliamento di alloggi non idonei in case cantoniere e fabbricati viaggiatori;
- la costruzione di alloggi per necessità di servizio da assegnare ad altre categorie di personale con qualifiche non contemplate dal ripetuto Capo V delle D. C. A.;
- la eliminazione degli alloggi di fortuna, provvisori e malsani, molti dei quali, essendo stati a suo tempo ricavati negli stabili soggetti, in relazione al D. P. R. 17 gennaio 1959, n. 2, alla disciplina del riscatto, occorre ora restituire all'originario uso.

Il piano di ricostruzione di case per ferrovieri, oltre agli alloggi di servizio, prevede anche la realizzazione di alloggi di tipo economico.

Il piano di riparazione degli alloggi da costruire nel quinquennio con la somma di lire 40 miliardi è il seguente:

a) alloggi p	per pronto intervento	n.	3.20 2	per	miliardi	15	circa
b) alloggi o	di servizio	>>	2.445	»	»	10	»
	per eliminare abitazioni di fortuna, provvisorie e , ecc	»	1.291	»	»	7	»
d) alloggi e	economici	»	1.110	»	»	5	»
	la costruire per ampliamento di alloggi inidonei in ntoniere e fabbricati viaggiatori	»		»	»	3	» -
					_	40	-

Per gli alloggi di cui ai punti a) – b) – c) – d) si allega il prospetto di ripartizione territoriale per Compartimento ferroviario.

Ciò premesso, è stato predisposto l'unito decreto per l'approvazione del piano parziale esposto con la presente relazione, che si sottopone alla firma degli On.li Ministri per i trasporti, per il bilancio e per il tesoro.

Il Direttore Generale Rissone

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEGLI ALLOGGI DA COSTRUIRE PER COMPARTIMENTO FERROVIARIO

	Alloggi	per pronto int	ervento	Alloggi		Allo		gi
COMPARTIMENTI	Trazioni	Lavori	I. E.	di servizio	Alloggi malsani	Totale (1)	tipo eco- nomico (2)	Totale (1+2)
Torino	38	360	51	(b) 160	31	640	115	755
Milano	31	279	66	(c) 347	61	784	129	913
Verona	20	116	48	(d) 174	53	411	69	480
Venezia	12	108	6	160	30	316	43	3 5 9
Trieste	20	52	18	147	88	325	37	362
Genova	20	172	24	(e) 160	34	410	72	482
Bologna	28	113	57	129	84	411	88	499
Firenze	36	164	123	152	30	505	116	621
Ancona	8	102	18	118	28	274	54	328
Roma	24	216	63	170	143	616	108	724
Napoli	26	64	30	158	60	338	88	426
Bari	18	168	12	118	96	412	46	458
Reggio Calabria	20	234	12	158	283	707	46	75 3
Palermo	39	40	18	186	183	466	87	553
Cagliari	10	62	6	108	87	273	12	285
		(a) 50				50		50
Totale	350	2.300	552	2.445	(f) 1.291	6.938	1.110	8.048

⁽a) Per far fronte ad esigenze costruttive ed al miglior sfruttamento delle aree disponibili nelle diverse località.
(b) Compresi i 24 alloggi in corso di costruzione a Savona.
(c) Compresi i 16 alloggi in corso di costruzione ed i 140 per i quali è in corso trattativa privata a Milano.
(d) Compresi i 48 alloggi in corso di costruzione a Bolzano e, per la stessa località, i 12 per i quali è in corso proposta di approvazione nonchè i 54 alloggi previsti per le località dell'Alto Adige per i quali la relativa proposta è stata approvata in linea tecnica.
(e) Compresi i 24 alloggi in corso di costruzione a Genova.
(f) Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l'esatto numero di tali alloggi.

APPENDICE QUARTA

LA BILANCIA DEI PAGAMENTI



INDICE

- TABELLA N. 164. Bilancia dei pagamenti complessiva.
 - » » 165. Bilancia dei pagamenti dettaglio voce « Altri servizi ».
 - » » 166. Disponibilità ufficiali in oro e valuta convertibili.
 - Posizioni di debito e credito in valute e in «lire convertibili » dell'U.I.C. e delle banche abilitate per conto dell'U.I.C.
 - Disponibilità ufficiali e posizioni a breve termine in valute convertibili e in lire delle banche abilitate.
 - » » 167. Posizione delle banche abilitate verso l'estero in valute convertibili, non convertibili e in lire.
 - » » 168. Attività e passività delle banche abilitate Valute convertibili.
 - » 169. Utilizzo di facilitazioni di credito concesse da banche dell'estero a banche italiane.
 - Finanziamenti effettuati dalle banche italiane alla clientela con disponibilità proprie.
 - Utilizzo di facilitazioni di credito concesse da banche italiane a banche dell'estero.
 - » » 170. Investimenti esteri in Italia.
 - » » 171. Situazione dei debiti dell'Italia verso l'estero.
 - » » 172. Situazione annuale dei debiti esteri dello Stato o garantiti dallo Stato.
 - » » 173. Situazione dei prestiti dell'estero e ammortamenti.
 - » » 174. Crediti consolidati.
 - » » 175. Riparazioni di guerra.

NOTE ESPLICATIVE

- 1. I dati della Bilancia dei pagamenti (tabella n. 164) rappresentano gli effettivi introiti ed esiti di valuta, che hanno avuto luogo, attraverso il sistema bancario, nell'ambito dei controlli istituiti dall'Ufficio Italiano dei Cambi.
- 2. La rilevazione dei dati viene effettuata in base ai documenti valutari. In detti documenti, in genere, le esportazioni figurano al valore « fob » e le importazioni al valore « cif ». Per uno stesso periodo di tempo i dati valutari relativi alle voci « esportazioni » ed « importazioni » si differenziano da quelli doganali rilevati dall'Istituto Centrale di Statistica perchè nei primi non è compreso:
- a) il valore delle merci, entrate ed uscite dal territorio doganale, che non hanno dato luogo a movimento di valuta (compensazione privata, compensazione globale, franco valuta);
- b) il valore delle merci importate per «lavorazione per conto di committenti esteri » e la corrispondente riesportazione (nei dati valutari è incluso il solo compenso per lavorazione);
 - c) il valore dei noli corrisposti in lire alle navi italiane per il trasporto di merci in importazione;
- d) il valore delle merci il cui regolamento in valuta è avvenuto in periodo precedente a quello considerato o avverrà in periodo successivo (pagamenti anticipati e pagamenti posticipati).

Inoltre per le due serie di dati in esame vi sono altre particolari ragioni di differenza, quali, ad esempio:

- esportazioni O.S.P. (Off-Shore Procurements) (i dati valutari, compresi nelle « Transazioni Governative », riportano tutto il ricavo in valuta, compreso quello relativo a merci che restano nel territorio doganale, i dati doganali, invece, solamente il valore dei prodotti esportati);
- energia elettrica (le importazioni ed esportazioni non sono riportate nel bollettino « Statistica per il commercio con l'Estero » edito dall'Istituto Centrale di Statistica, mentre figurano nella bilancia valutaria in misura corrispondente al movimento in valuta a cui hanno dato luogo);
- films (l'Istituto Centrale di Statistica riporta il solo valore della pellicola impressionata, l'Ufficio Italiano dei Cambi riporta, invece, anche i movimenti valutari conseguenti allo « sfruttamento » dei films);
- esportazioni finanziate « con i fondi in lire provenienti da importazioni di surplus agricoli statunitensi » (i dati valutari non riportano i valori relativi a tali voci mentre i dati doganali li comprendono nella voce Esportazione).

3. – I « Noli » includono i ricavi valutari degli armatori nazionali al netto delle spese inerenti all'esercizio della navigazione (bunkeraggi, provviste di bordo, spese portuali, ecc.) e le spese delle flotte estere nei porti italiani.

Le «Rimesse emigrati» e il «Turismo» rappresentano le partite negoziate (assegni e banconote) a questo titolo attraverso il sistema bancario. Pertanto non sono comprese le lire italiane che i viaggiatori diretti all'estero possono portare con loro e quella parte di esse reintrodotte da viaggiatori che dall'estero vengono in Italia. La provvista di banconote italiane effettuata da banche italiane a banche dell'estero, figura, invece, nella voce «Turismo attivo». Gli «Altri servizi» comprendono oltre alle partite finanziarie non incluse nelle altre voci della bilancia, come ad esempio pensioni, diritti di brevetto, diritti di autore, ecc. (vedi tabella n. 165) anche le partite che non è stato possibile classificare.

4. – Le altre situazioni che si riportano, oltre a quelle relative alla bilancia dei pagamenti, mettono in evidenza particolari aspetti del movimento valutario.

La tabella n. 166 riporta:

- a) le « Disponibilità ufficiali in oro e valute convertibili », rappresentate dall'oro della riserva della Banca d'Italia e dalle disponibilità in oro e valute convertibili direttamente detenute all'estero dall'Ufficio Italiano dei Cambi.
- b) le « Posizioni di debito e credito in valute e in lire convertibili dell'U.I.C. e delle Banche abilitate per conto dell'U.I.C. » nelle quali sono comprese le posizioni debitorie e creditorie dell'Ufficio Italiano dei Cambi e la posizione netta verso l'estero delle Aziende di Credito e della Banca d'Italia.
- c) il prospetto delle « Disponibilità ufficiali al netto della posizione di debito a breve termine in valute convertibili e in lire delle Banche Abilitate ». La posizione di debito si rileva dalla tabella n. 167 e risulta dalla differenza tra le attività e passività in valute convertibili e in lire. Il saldo delle « lire » riportate nel prospetto comprende, inoltre, anche i « conti esteri » presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.

La tabella n. 167 « Posizione delle Banche Abilitate verso l'estero, in valute convertibili, non convertibili, e in lire » completa — per la parte che si riferisce alle posizioni di debito e credito verso l'estero — la tabella n. 168 « Attività e passività in valute convertibili delle Banche Abilitate » perchè in essa sono comprese:

- nelle valute convertibili:

il saldo delle operazioni a termine con esclusione delle operazioni contro lire (Crediti o debiti a breve termine);

- nelle valute non convertibili:

le disponibilità di cassa valute in valute non trasferibili, i depositi presso Corrispondenti esteri, i conti di pertinenza estera e le facilitazioni di credito concesse da e a banche dell'estero;

- nelle lire:

i saldi dei « Conti esteri », dei « Conti capitale » e le facilitazioni di credito concesse da e a banche dell'estero.

La tabella n. 168 « Attività e Passività in valute convertibili delle Banche Abilitate » riporta la situazione patrimoniale delle banche per quanto concerne la « Gestione valutaria ». Le voci 4 e 6 « crediti verso la clientela » riportano l'ammontare delle anticipazioni in valuta accordate alla clientela con disponibilità proprie delle banche (compreso l'utilizzo delle linee di credito concesse da banche dell'estero) e con disponibilità fornite dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

* * *

Nota alla Bilancia dei pagamenti valutaria.

- La dichiarazione della convertibilità esterna della lira, l'accettazione da parte dell'Italia degli obblighi derivanti dall'art. 8 dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale e il prevedibile evolversi della regolamentazione valutaria verso l'estensione anche se limitata della convertibilità della lira ai residenti, ha tolto molto del significato che aveva all'origine la divisione in «Gestioni » distinte dei conti del dare e dell'avere nei confronti dell'estero. Si è perciò reputato opportuno predisporre una presentazione dei dati valutari che meglio rispecchi la situazione di fatto oggi esistente.
- La Bilancia dei pagamenti valutaria differisce da quella finora predisposta per una diversa classificazione delle voci statistiche e per l'inclusione, in essa, di alcuni valori non considerati nello schema precedente pur essendo rilevati e messi in evidenza in tabelle particolari. La bilancia pertanto raccoglie in un unico documento tutti i dati disponibili, relativi al movimento valutario con l'estero. Inoltre, detto documento consente una più immediata e propria interpretazione dei fenomeni che con i dati rilevati dall'Ufficio Italiano dei Cambi si intende mettere in evidenza, sia perchè l'imputazione delle singole operazioni alle varie voci in cui la bilancia è articolata tiene sempre conto della causale del movimento, cioè del fatto economico, e non dell'aspetto contabile–amministrativo, sia perchè è messo in evidenza il legame che unisce i regolamenti con l'estero al mercato finanziario.
- In particolare per quanto riguarda le « Partite correnti » la modifica di maggior rilievo è quella relativa alla voce « Importazioni ». Nella bilancia infatti i valori riportati per detta voce comprendono, oltre ai regolamenti effettuati a valere sulle disponibilità di « conto valutario » e in « conto estero », anche eventuali incrementi o diminuzioni verificatisi nel periodo considerato nei finanziamenti in valuta accordati dalle Banche alla clientela con disponibilità proprie, finanziamenti che figurano nella tabella « Attività e passività in valute convertibili » e che indicano che una posizione di debito nei confronti dell'estero è stata sostituita da una posizione di debito-credito interna cliente-banca.

Per i « Movimenti di capitale » invece la bilancia si differenzia dalle precedenti per le seguenti ragioni:

a) Classifica come movimenti di capitale i giri di fondi da « Conto estero » a « Conto capitale » e viceversa, e gli accreditamenti in « Conto capitale » di banconote italiane provenienti dall'estero. Nelle precedenti bilance tali movimenti erano riportati in evidenza in apposite voci come passaggi da una « Gestione » ad un'altra, cioè, come già detto, si teneva conto dell'aspetto contabile-amministrativo dell'operazione e non del contenuto economico di essa. Infatti i giri da « Conto estero » a « Conto capitale » rappresentano un investimento in Italia, i giri da « Conto

capitale » a « Conto estero » un disinvestimento, e gli accreditamenti in « Conto-capitale » di banconote italiane, il pagamento di un debito nei confronti dell'estero.

- b) Distingue i movimenti di capitale propriamente detti dai « Movimenti monetari » attribuendo ai primi tutti quei movimenti che vengono finanziati dal mercato nel senso che ogni movimento di valuta da e per l'estero trova corrispondenza in un movimento di mezzi di pagamento esistenti sul mercato interno, mentre attribuisce ai « Movimenti monetari » quei movimenti di valuta che vengono effettuati dalle Aziende di credito, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi al di fuori del mercato e che in definitiva si risolvono in una creazione o distruzione di potere di acquisto. Così ad esempio un aumento di attività sull'estero delle Aziende di credito rappresenta una quota di potere di acquisto a disposizione delle Banche che va ad aggiungersi alle disponibilità esistenti sul mercato dei capitali, mentre una diminuzione che si verifica nelle disponibilità ufficiali rappresenta un assorbimento di mezzi di pagamento del mercato effettuato dall'Ufficio.
- Altra differenza sostanziale riguarda la voce « Istituzioni bancarie » (Movimenti monetari voci 21 e 22); si riporta in questa voce la posizione delle Banche nei confronti dell'estero in valute convertibili, non convertibili e in lire, posizione che nelle precedenti bilance non figura in quanto al suo posto alcuni elementi che la compongono erano compresi nelle disponibilità (Conti in valuta delle Banche abilitate: Conti con l'U.I.C., Gestioni ordinarie, biglietti, Conti esteri, Conto estero quota Fondo Monetario Internazionale).

Tabella N. 164. – Bilancia (in migliaia di

	1958			I 9 5 9		
	Incassi	Pagamenti	Saldi	Incassi	Pagamenti	Saldi
A) Partite correnti:						
1) Esportazioni, importazioni cif	2.528.168	3.012.503	— 484.335	2.873.051	3.402.080	529.029
2) Noli	233.077	_	233.077	221.474	_	221.474
3) Viaggi all'estero	491.539	73.268	418.271	529.857	81.772	448.085
4) Rimesse emigrati	294.287	_	294.287	276.219	_	276.219
5) Redditi da investimenti	51.496	8 5.9 31	34.435	91.984	97.563	— 5.579
6) Altri servizi	484.695	322.270	162.425	390.270	267.772	122.498
7) Totale	4.083.262	3.493.972	589.290	4.382.855	3.849.187	533.668
8) Transazioni governative	106.614	_	106.614	81.865		81.86
9) Totale A)	4.189.876	3.493.972	695.904	4.464.720	3.849.187	615.53
B) Movimento di capitali						
Privati:						
10) Prestiti all'estero e ammortamenti				_	_	
11) Prestiti dell'estero e ammortamenti	21.931	5.565	16.366	26.425	12.961	13.46
12) Investim. dell'estero e disinvestimenti	320.389	130.463	189.926	491.150	194.629	296.52
13) Investim. all'estero e disinvestimenti	4.860	11.038	- 6.178	3.199	34.677	— 31.47
14) Rimesse di banconote italiane		6.947	— 6.947	-	62.419	- 62.41
15) Altri Pubblici:	_	17.858	- 17.858	_	25.069	25.06
16) Prestiti all'estero e ammortamenti	ĺ	5.000	F 000	2 500		2 50
-	42.465	35.115	- 5.000	2.500	20, 400	2.50
17) Prestiti dell'estero e ammortamenti 18) Partecipazioni ad Istituzioni Internaz.	42.403	24.013	7.350	86.681	39.490	47.19
_	389.645	235.999	- 24.013		24.003	_ 24.00
19) Totale B)	309.043		153.646	609.955	393.24 8	216.70
C) Partite non classificabili	2.640	67.306	— 6 4 .666	30.246	9.611	20.63
20) Totale C)	2.640	67.306	64.666	30.246	9.611	20.63
D) Saldo $A + B + C \dots$			784.884			852.87
E) Movimenti monetari						
Istituzioni bancarie (posizioni verso l'estero, aumento attività -)						
21) Aziende di credito	136.404	_	136.404	47.472	_	47.47
22) Banca d'Italia		4.075	4.075	241.871	_	241.87
Ufficio Italiano dei Cambi:						
23) Investim. all'estero e disinvestimenti	_		_	_	_	
24) Partecipazioni ad Istituzioni Internaz.		44.982	44.982	_	226.698	— 226.69
25) Posizioni credito e debito verso l'este-	ļ					_
ro (aumento attività -)	— I	108.369	108.369		38.288	38.28
26) Disponibilità ufficiali (aumento -)	-	763.862	<u> 763.862</u>		877.232	<u> 877.23</u>
27) Totale E)	136.404	921.288	<u> 784.884</u>	289.343	1.142.218	852.87
28) Totali	4.718.565	4.718.565	_	5.394.264	5.394.264	

N. B. - Per gli sfasamenti tra i dati valutari relativi alle voci II) 12) e 17) (Prestiti e investimenti dell'estero) ed i dati riportati nella «Situazione dei

dei pagamenti complessiva

dollari U.S.A.)

	1960			1961			1962	
Incassi	Pagamenti	Saldi	Incassi	Pagamenti	Saldi	Incassi	Pagamenti	Saldi
3.438.011	4.451.087	1.013.076	3.851.021	4.937.262	-1.086.241	4.457.414	5 .88 4 .229	— 1.426.81
249.297	_	249.297	281.035	_	281.035	299.114		299.11
642.492	94.374	548.118	755.157	107.628	647.529	847.265	123.639	723.62
342.901	_	342.901	417.720		417.720	511.015	_	511.0
81.878	113.479	- 31.601	88.771	140.340	— 51.569	107.000	200.465	— 93.4
427.878	323.382	104.496	496.149	389.146	107.003	551.493	501.987	49.5
5.182.457	4.982.322	200.135	5.889.853	5.574.376	315.477	6.773.301	6.710.320	62.9
74.748	_	74.748	46.943		46.943	67.479		67.4
5.257.205	4.982.322	274.883	5.936.796	5.574.376	362.420	6.840.780	6.710.320	130.4
			224	22 224				
145		145	986	32.994		3.203	110.303	- 107.1
6.368	13.903	- 7.535	139.494	18.937	120.557	107.481	37.571	69.9
867.476	406.183	461.293 — 99.829	1.098.695	597.650	501.045	1.776.816	1.024.453	752.3
12.147	111.976		22.028	105.535 329.551	— 83.507 — 329.551	13.920	186.266	— 172.3
_	185.215 42.087	- 185.215 - 42.087		7.807	- 7.807	22.852	765.911 —-	— 765.9 22.8
_	72.001	42.001	_	1.001		22.032		22.0
2.500		2.500		_		_		_
56.362	18.640	37.722	73.807	26.755	47.052	51.709	29.811	21.8
	12.000	12.000	_		_	_	_	
944.998	790.004	154.994	1.335.010	1.119.229	215.781	1.975.981	2.154.315	— 178.3
21.504	8.888	12.616	21.930	22.746	816	97.794	_	97.7
21.504	8.888	12 616	21.930	22.746	816	97.794		97.7
		442.493			577.385			49.9
	268.155	_ 268.155	39.702	_	39.702	430.315		430.3
	64.646	- 64.646	_	203.356	203.356	35.437		35.4
_	_	_	10.574	92.527	_ 81.953	33.611	513.192	— 479.5
-	5. 7 37	_ 5.737	_	3.496	3.496	_	3.496	- 3.4
23.202	_	23.202	11.192	_	11.192	_	10.894	_ 10.8
_	127.157	- 127.157		339.474	_ 339.474	<u> </u>	21.701	- 21.7
23.202	465.695		61. 4 68	638.853	577.385	499.363	549.283	— 49.9
6.246.909	6.246.909	'	7.355.204	7.355.204	-	9.413.918	9.413.918	· —

debiti dell'Italia verso l'estero» vedi nota in calce alla tabella n. 171.

Tabella N. 165. - Bilancia dei pagamenti

DETTAGLIO VOCE «ALTRI SERVIZI»

(in migliaia di dollari U.S.A.)

-	Anno 1961	Anno 1952
INTROITI		
1) Pensioni, sussidi, ecc	83.172	105.214
2) Salari, stipendi, onorari, ecc.	57.570	77.645
3) Assicurazioni	15.666	16.405
4) Donazioni, eredità, rendite vitalizie	11.571	10.261
5) Brevetti	27.499	26.390
6) Diritti d'autore	2.718	3.488
7) Cessioni di rappresentanze diplomatiche e Istituzioni Internazionali	23 . 855	20.316
8) Commissioni, provvigioni, spese bancarie	89. 691	105.985
9) Saldi c/ postali, telefonici, ecc.	8.249	9.283
0) Cessioni da rappresentanze private, commerciali, industriali, ecc.	14.005	12.748
11) Cessioni inerenti al commercio di transito in Italia	27.903	29.707
12) Cessioni da Tesoro a vario titolo	38.146	35.715
13) Cessioni da conti autorizzati	15.725	15.036
4) Quote perequazione ricevute dalla C.E.C.A.	1.116	
(5) Varie	79.26 3	83.300
Totale	496.149	551.493
ESITI		
1) Pensioni, sussidi, ecc.	15.995	27.867
2) Salari, stipendi, onorari, ecc.	24.067	27.225
3) Assicurazioni	13.441	14.993
4) Donazioni, eredità, rendite vitalizie	1.244	2.551
5) Brevetti	80.546	114.764
6) Diritti d'autore	5.789	4.315
7) Commissioni, provvigioni, spese bancarie	73.759	89.610
8) Cessioni al Tesoro a vario titolo	61.860	63.577
9) Diritti di transito Canale di Suez	1.968	2.252
0) Contributo italiano alla C.E.E		15.400
1) Organismi internazionali altri	_	30.551
2) Varie	110.477	108.882

Tabella N. 166. - Disponibilità ufficiali in oro e valute convertibili

(in migliaia di dollari U.S.A.)

	31 dicembre 1961	31 dicembre 1962
Banca d'Italia – Oro della riserva	1.600.000 1.819.238	1.600.000 1.840.939
Totale disponibilità ufficiali	3.419.238	3.440.939

Posizioni di debito e credito verso l'estero in valute e in «lire convertibili» dell'U.I.C. e delle banche abilitate per conto dell'U.I.C.

(in migliaia di dollari U.S.A.)

U.I.C.	31 dicembre 1961	31 dicembre 1962
Debiti verso l'estero:	•	
Conti esteri	17.838	— 1.723
Crediti verso l'estero:		
Saldi liquidazione U.E.P	2.425	1,212
Crediti consolidati e conti speciali	161.205	156.330
Conto accantonamento Prestito Argentina	19.752	18.269
Compensazione bilaterale	247	2.597
Totale U.I.C	165.791	176.685
ISTITUZIONI BANCARIE		
Posizioni verso l'estero (Tab. n. 167):		
Aziende di credito	— 17 4 .300	604.615
Banca d'Italia (a)	76.892	41.455
Totale Istituzioni bancarie	97.408	563.160

Disponibilità ufficiali e posizioni a breve termine in valute convertibili e in lire delle banche abilitate

(in migliaia di dollari U.SA.)

	31 dicembre 1961	31 dicembre 1962
Totale disponibilità ufficiali in oro e valute convertibili	3.419.238	3.440.939
- in valute convertibili	202.164 290,478	— 188.729 — 354.177
Totale	3.330.924	2.898.033

⁽a) Compreso conto estero-quota F.M.I. (rispettivamente \$ - 27.246, \$ - 27.244).
(b) Vedi Tab. n. 167.
(c) Compresi conti esteri presso l'UIC; escluso conto estero-quota F.M.I.

TABELLA N. 167. - Posizione delle banche abilitate verso

(dati di fine periodo in

		ATTIVITÀ						
PERIODO		in valute convertibili						
	saldi disponibili a vista	depositi vincolati	investimenti a breve termine	crediti a breve termine	Totale			
1958	198.938	91	7.707	12.186	30 8.831			
1959	299.447	130	0.855	20.852	451.154			
1960	302.839	352.267	95.176	60.545	810.827			
1961	360.205	490.205	117.589	102.312	1.070.311			
1962	516.092	767.862	112.581	162.030	1.558.565			
1961 Gennaio	324.990	369.550	93.174	59.903	847.617			
Febbraio	326.132	373.768	89.947	62.362	852.209			
Marzo	350.515	410.003	89.919	67 866	918.30			
Aprile	368.178	428.844	88.019	71.103	956.14			
Maggio	368 882	376.568	88.256	100.869	934.57			
Giugno	353.730	439.452	88.129	75.519	956.83			
Luglio	340.571	439.523	92.646	84.141	956.88			
Agosto	340.164	454.747	95.128	86.188	976.22			
Settembre	343.820	466.100	96.668	90.439	997.02			
Ottobre	323.841	459.551	123.993	89.490	996 87			
Novembre	329.257	494.242	117.253	97.563	1.038.31			
Dicembre	360.205	490.205	117.589	102.312	1.070.31			
1962 Gennaio	362.537	581.672	114.139	105.993	1.164.34			
Febbraio	354.309	616.752	116.091	109 639	1.196.79			
Marzo	378.551	609.749	129.112	112.005	1.229.41			
Aprile	399.471	632.490	150.133	115 026	1.297.12			
Maggio	397.714	623.298	140.991	123.125	1.285.12			
Giugno	445.177	625.813	119.088	128.426	1.318.50			
Luglio	468.550	661.272	113.448	154.168	1.397.438			
Agosto	484.032	698.508	118.388	128 294	1.429.22			
Settembre	486 634	742.581	117.972	129.438	1.476.62			
Ottobre	532.835	789.176	120.043	130.120	1.572.17			
Novembre	458.332	795.473	121.908	123.724	1.499.43			
Dicembre	516.092	767.862	112.531	162.030	1.558.56			

(1) Compresi i saldi dei c/ esteri a nome della Fedreserve e della B.E.I. relativi ad operazioni effettuate dalla Banca d'Italia per conto dell'U.I.C. ed escluso

l'estero in valute convertibili, non convertibili e in lire

migliaia di dollari U.S.A.)

					P A S S	I V I T A				
			in v	in valute convertibili					Posizione netta	
in valute non convertibili	in lire	TOTALE ATTIVITÀ	depositi di non residenti	debiti a breve termine	Totale	in valute non convertibili	in lire	Totale passività		
2.976	25.154	336.961	442.058	94 202	526 260	414	114 905	241 401		204 52
·				84.202	526.260	416	114.805	641.481	_	304.52
866	36.2 2 8	488.248	573.529	122.967	696.496	866	182.249	8 7 9.611	_	391.36
5.071	42.604	858.502	626.137	81.549	707.686	3.418	205.962	917.066	-	58. 5 6
3.249	42.783	1.116.343	797.758	70.389	868.147	2.935	315.423	1.186.505		70.16
2.953	70.013	1.631.531	1.570.132	177.162	1.747.294	2.766	417.387	2,167.447	_	535.91
3.959	45.362	896.938	577.500	75.965	653.465	2.595	222.166	878.226	+	18.71
4.278	42.817	899.304	580.830	79.91 7	660.747	3.439	239.238	903.424	_	4.12
3.820	46.951	969.074	639.669	86.390	726.059	2.489	267.955	996.503	_	27.42
3.744	49.985	1.009.873	674.325	76.719	751.044	2.531	299.964	1.053.539		43.6
3.713	40.411	978.699	685.531	68.699	754.230	2.191	278.087	1.034.508	_	55 .80
3.691	53.865	1.014.386	716.001	70.914	786.915	3.695	278.794	1.069.404		55 .0
3.736	46.786	1.007.403	728.098	66.899	794.997	3.066	285.226	1,083.289		75.8
3.453	42.063	1.021.743	749.737	75.614	825.351	2.488	293.270	1.121.109	_	99.3
3.345	48.054	1.048.426	753.275	68.638	821.913	2.244	270.346	1.094.503	_	46.0
2.561	49.011	1.048.447	747.099	71.695	818.794	2.790	276.685	1.098.269	_	49.8
2.229	43.848	1.084.392	775.904	78.599	854.503	4.565	293.196	1.152.264	_	67.8
3.249	42.783	1.116.343	797.758	70.389	868.147	2.935	315.423	1.186.505	_	70.10
3.212	57.686	1.225.239	884.710	7 9.562	964. 27 2	2.982	311.034	1.278.288	_	53.0
2.988	5 6.292	1.256.071	900.908	9 1,66 4	992.572	3.626	338.219	1.334.417	-	78.3
2.959	59.716	1.292.092	939.618	85.284	1.024.902	4.356	393.945	1.423.203	_	131.1
2.909	70.662	1.370.691	948.267	108.572	1.056.839	4.280	424.498	1.485.617		114.9
3.168	54.917	1.343.213	961.043	94.939	1.055.982	4 756	430.833	1.491.571	-	148.3
3.329	68.941	1.390.774	965.667	100.773	1.066.440	4.910	452.629	1,523.979	_	133.2
3.221	56.9 5 1	1.457.610	1.000.101	96.555	1.096.656	5.976	459.6 68	1.562.300	_	104.6
2.971	62.466	1.494.659	989.886	105.548	1.095.434	5.597	491.567	1.592.598	-	97.9
2.783	60.303	1.539.711	1.023.690	102.187	1.125.877	5.055	471.090	1.602.022	_	62.3
2.731	60.006	1.634.911	1.136.265	121.363	1.257.628	5.237	478.470	1.741.335		106.4
2.653	64.933	1.567.023	1.359.309	149.068	1.508.377	4.676	420.467	1.933.520	_	3 6 6 4
2.953	70 013	1.631.531	1.570.132	177.162	1.747.294	2.766	(1) 417.387	2.167.447		535.9

Tabella N. 168. – Attività e passività delle banche abilitate – Valute convertibili Situazione al 31 dicembre 1962

(espressa in dollari U.S.A.)

	<u> </u>		
ATTIVO: 1) Saldi presso corrispondenti esteri: - disponibili a vista - vincolati a tempo - vincolati in collaterale - investimenti a breve termine Crediti per avvenuto utilizzo di linee di credito in valuta accordate dalle Banche italiane: - conti tratte e/o promesse di pagamento - scoperti in conto corrente - conto incasso di effetti e documenti scontati dalle Banche - effetti e documenti sull'estero inviati all'incasso 2) Cassa valute 3) Effetti e documenti scontati in portafoglio	373.665.389 765.180.913 2.681.428 112.580.533 13.460.679 77.505.537 22.944.776 95.914.853 10.626.561 12.940.245	PASSIVO: 10) Conti di pertinenza estera 11) Debiti verso corrispondenti esteri 12) Fondi accantonati a fronte aperture di credito	1.569.098.450 171.983.972 1.033.366
4) Crediti verso clientela non residente	47.119.109		1.742.115.788
	1.308.440.852	13) Cambi a termine con contropartita estera (b)	1.306.751.821 3.048.867.609
Totale attività sull'estero	2.843.060.875	14) Conti di pertinenza italiana:	
6) Crediti verso clientela residente: (a) — Per regolamento di importazioni – per altre causali – per esportazioni c/ deposito – per esportazioni altre	1.183.347.383 27.565.600 1.798.198 99.463.009	- conti valutari individuali	25.333.492 91.157.335 95.914.853 186.126.690
7) Corrispondenti Italia	183.257.324	16) Conti intrattenuti con l'U.I.C	296.551.694
8) Conti intrattenuti con l'U.I.C 9) Cambi a termine con contropartita	1.144.643	17) Cambi a termine con contropar- tita italiana:	
italiana: Banche	2.808.218	- Banche - Clientela: per operazioni correnti	3.277.883 3.862.790
per operazioni correnti	282.983 1.353.681	a fronte finanziamenti in valuta.	9.244.340
	4.344.081.914		3.760.336.686
		Posizioni plus	583.745.228
	4.344.081.914		4.344.081.914

 ⁽a) Di cui \$ 1.269.722.549 effettuati con disponibilità proprie delle Banche; \$ 69.133.832 effettuati con utilizzo anticipi in c/c di Banca estera; \$ 20.436.918 per accettazioni in corso.
 (b) Di cui \$ 17.078 452 saldo operazioni di riporto contro lire (lire a ricevere).

NOTE. - Dalle segnalazioni delle Banche abilitate risulta inoltre che le Banche stesse detengono in portafoglio per l'incasso: - effetti sull'estero per \$ 3.555.720 e effetti sull'Italia per \$ 85.730.174. - saldo dei c/ esteri in lire presso Banche abilitate \$ 391.802.000.

Tabella N. 169. – Utilizzo di facilitazioni di credito concesse da banche dell'estero a banche italiane

(in migliaia di dollari U.S.A.)

(+ aumento dei debiti)

	Ammontare	Variazioni
31 dicembre 1960	7 8.821	
31 dicembre 1961	52.754	26.067
31 dicembre 1962	175.300	+ 122.546

Finanziamenti effettuati dalle banche italiane alla clientela con disponibilità proprie

(in migliaia di dollari U.S.A.)

(+ aumento dei finanziamenti)

	Ammontare	Variazioni
31 dicembre 1960	622.698	
31 dicembre 1961	843.916	+ 221.218
31 dicembre 1962	1.269.723	+ 425.807

Utilizzo di facilitazioni di credito concesse da banche italiane a banche dell'estero

(in migliaia di dollari U.S.A.)

(+ aumento dei crediti)

	Ammontare	Variazioni
31 dicembre 1960	95.366	
31 dicembre 1961	123.933	+ 28.567
31 dicembre 1962	160.979	+ 37.046

TABELLA N. 170. – Investimenti esteri in Italia – Valute conferite al 31 dicembre 1962 (dati provvisori in migliala di dollari U.S.A.)

	Investimenti esteri ai sensi del D.L. 2-3-1948, n. 211 e della Legge 7-2-1956, n. 43 (a)	Prestiti esteri privati	Prestiti esteri dello Stato o garantiti dallo Stato	Totali
Enti internazionali	_	75.717	351.103	426.820
Europa:				
Australia	1.030	1.500		2.530
Benelux (Belgio, Lussemburgo, Olanda)	51.438	23.626	_	75.064
Francia	74.459	6.048	_	80.507
Germania Occidentale	59.868	23.568	_	83.436
Gran Bretagna	112.704	47.672	_	160.376
Paesi scandinavi	5.696	1.475	_	7.171
Portogallo	300	9	_	309
Spagna	644	116	_	760
Svizzera e Liechtenstein	1.243.299	167.562	60.445	1.471.306
Altri Paesi Europei	1.030	438		1.468
Africa	13.520	135		13.655
America:				
Stati Uniti	277.420	112.814	351.730	741.964
Altri Paesi americani	82.341	13.218	18.286	113.845
Asia	2.688	27	_	2.715
Oceania	38	_	_	38
Stranieri residenti in Italia	10.986	228	_	11.214
Totali	1.937.461	474.153	781.564	3.193.178

NOTA. – I dati riportati nella presente tavola non sono raffrontabili con i dati in precedenza pubblicati in quanto questi ultimi consideravano i saldi degli «Investimenti esteri in Italia» al netto dei disinvestimenti e degli ammortamenti oltre le giacenze esistenti in «Depositi capitale» (valutate ai prezzi di compenso) mentre i dati ora riportati si riferiscono alle sole valute conferite a scopo di investimento ai sensi del D. L. 2 marzo 1948, n. 211 e Legge 7 febbraio 1956, n. 43, e per prestiti concessi dall'estero. Sono esclusi dalla tavola medesima, non essendone possibile la ripartizione per Paese, i dati concernenti le valute conferite per l'accreditamento nei «Conti capitale» che negli anni 1958-1962 sono ammontate a

(in migliala di dollari U.S.A.)

	1958	1959	1960	1961	1962
Investimenti:					
Valute conferite e rimesse di banconote italiane	1 51.0 79	256.847	534 - 545	815.829	(a) 1.171.098
Disinvestimenti:					
Cessioni di valuta	126.097	186.245	391.777	592.140	(a) 1.022 243
SALDO	24.982	70.602	142.768	223.689	148.855

TABELLA N. 171. - Situazione dei debiti dell'Italia verso l'estero

Ammontare a fine periodo (in milioni di dollari)

	1957	1958	1959	1960	1961 *	Marzo 1962	Giugno 1962	Settembre 1962	Dicembre 1962 **
Debiti a vista (a)	167,0	301,5	(6) 391,3	58,6	70,2	131,1	133,2	62,3	535,9
Debiti a medio e lungo termine:									<u> </u>
- Debiti pubblici:		}	1						
Prestiti esteri dello Stato o garantiti dallo Stato (ti- toii di possesso estero).	5 85,3	623,0	677,6	630,6	617,3	622,5	621.2	455.0	457.1
Titoli di Stato italiani di	, , , , , ,	025,0	077,0	030,0	017,3	022,3	631,2	45 5 ,0	457,1
possesso estero	0,3	2,0	2,3	4,9	6,2	6,1	7,8	5,9	6,0
– Debiti privati:									
Prestiti: obbligazionari	56,1					92,2	92,3 353,6	93,4	
altri (titoli di poss. estero)	93,8	164,5	246,8	259,8	340,9	345,0	353,6	385,4	403,9
Titoli italiani di possesso estero:									
titoli obbligazionari (c)				23,5	33,3	38,4	44,2	44,1	45,6
titoli azionari (d) – Altri investimenti (e)					2.793,1	2.891,6 118,7			
- Ann investment (*)	24,8		23,1	— - —	103,9	110,	137,9	147,4	1 6 8,6
(Prestiti (/)	735,2	843,6	993,9	966,5	1.050,6	1.059,7	1.077,1	933,8	954,9
Totale Investimenti (g)	577,5	784,4	1,273,4	2.046,3	2.936,5	3.054,8	2.931,7	3.129,4	3.382,9
Complessivo	1.312,7	1.628,0	2.267,3	3.012,8	3.987,1	4.114,5	4.008,8	4.063,2	4.337,8

(a) Posizione netta risultante dalla tabella n. 167 « Posizione delle Banche Abilitate verso l'estero, in valute convertibili, non convertibili e in lire». – (b) Non sono compresi \$ 202,5 milioni e per gli anni seguenti il saldo ancora non utilizzato, rappresentanti il 75 % della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale, versati in moneta nazionale e accreditati in « Conto estero».

(c) Di cui:	Dicembre 1961	Marzo 1962	Giugno 1962	Settembre 1962	Dicembre 1962
in Deposito Capitale:				<u>'</u>	<u> </u>
obbligazioni quotate (valori ai prezzi di compenso validi alla fine del periodo)	11,3	12,8	15,2	13,9	13,6
obbligazioni non quotate (valori di stima attribuiti dalle banche de- tentrici dei titoli)	3,7	4,4	4,1	3,3	4,9
*nvestimenti ai sensi del D. L. 2 marzo 1948, n. 211 e della Legge 7 febbraio 1956, n. 43; obbligazioni quotate (valori ai prezzi di compenso validi alla fine del periodo)	5,8 12,5	7,2 14,0	7,4 17,5	7,3 19,6	7,4 19,7
(d) D1 cui: in Deposito Capitale:	33,3	38,4	44,2	44,1	45,6
azioni quotate (valori ai prezzi di compenso validi alla fine del periodo): - azioni quotate in borsa	747,0 280,1 196,8	802,8 290,8	772,8 207,0	818,4 175,5 210,6	854,3 186,5 208,3
snvestimenti ai sensi del D. L. 2 marzo 1948, n. 211 e della Legge 7 febbraio 1956, n. 43: azioni quotate (valori ai prezzi di compenso validi alla fine del periodo): - azioni quotate in borsa	759,9 170,4 584,9	;82,2 164,0 650,5	716,1 138,8 732,0	791,5 154,0 782,0	857,2 178,3 878,1
)	2 739, 1	2.891,6	2.741,8	2.932,0	3.162,7

(e) Comprende gli investimenti avvenuti in base al D. L. 2 marzo 1948, n. 211 e Legge 7 febbraio 1956, n. 43 e non rappresentati di acquisti di titoli italiani azionari od obbligazionari.—(f) Per i piani di ammortamento dal 1961 e seggi vedi tabella n. 173.—(e) Compresi i titoli di Stato italiani di possesso estero.—(h) Compresa la rivalutazione ai prezzi di compenso validi alla fine del periodo dei titoli quotati (Investimenti ai sensi del D. L. 3 marzo 1948, n. 211 e L. 2 febbraio 1956, n. 43).

N. B.— Le cifre riportate per i « Prestiti esteri dello Stato o garantiti dallo Stato » presentano per il 1960 e 1961 cifre differenti rispetto a quelle a suo tempo pubblicate in quanto per detti anni e per il 1962 viene ora riportato, come saldo del debito derivante dai prestiti esteri, solo l'ammontare dei titoli in possesso estero con esclusione, quindi dei titoli di possesso italiano. In conseguenza di tale detrazione non vi è concordanza con l'ammontare al 31-12-1962 de i Debiti esteri dello Stato o garantiti dallo Stato» riportato nella Tab. n. 172. La stessa detrazione è stata effettuata per « Debiti privati - Prestiti altri» in quanto anche per questa categoria esistono titoli di possesso italiano.

Nelle voci « Prestiti Obbligazionari», « Altri prestiti» e « Altri in quanto anche per questa categoria esistono titoli di possesso italiano.

Nelle voci « Prestiti Obbligazionari», « Stato autorizzato l'utilizzo all'estero della valuta introitata dall'emissione dei prestiti obbligazionari, senza iscrizione perciò nei « Conti valutari», oppure perchè i prestiti ed investimenti sono rappresentati da importazioni di macchinari. Dette operazioni sono le principali cause di sfasamento con i dati valutati che si desumono della tab. n. 164. Gli stessi motivi sussistono per 1 « Prestiti dello Stato o garantiti dallo Stato».

(*) Dati rettificati. — (**) Dati provvisori.

Tabella N. 172. - Situazione annuale - Debiti 31 dicem

	DESCRIZIONE DEL DEBITO		Ammontare del debito al 31 dicembre 1951
	Debiti in dollari U. S. A.:		
\$	39.651.900 Prestito in dollari della Repubblica Italiana 1-3 % 1947-1977	\$	27.162.533
\$	37.243.000 Obbligazioni estere trentennali del Consorzio di Credito Opere Pubbliche 1-3 % 1947-1977	»	26,757.057
\$	1.921.000 Obbligazioni estere trentennali del Consorzio di Credito Opere Pubbliche – seconda serie 1-3 % 1947-1977	»	1.625.000
\$	55.076.600 Obbligazioni estere trentennali dell'Istituto di Credito Imprese di Pubblica Utilità 1-3 % 1947-1977	»	38 .638.56 8
\$	18.000.000 Obbligazioni estere trentennali dell'Istituto di Credito Imprese di Pubblica Utilità (serie speciale) 1-3 % 1947-1977	»	9.438.000
\$	65.222.110 Prestito Navi (U.S. Marit. Commission) 3,50 % 1947-1965	»	3.383.920
\$	123.468.848 Prestito Bonner-Corbino 2,375 % 1946-1975	»	29.274.630
\$	18.000.000 Prestito Taft-Del Vecchio 2,375 % 1947-1976	»	2.740.672
\$	73.000.000 Prestito IMI-ERP 2,50 % 1949-1983	n	65.157.136
\$	22.600.000 Prestito IMI-MSA 2,50 % 1952-1987	»	21.425.479
\$	10.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno 4,50 % 1952-1976 (50-IT).	»	8.506.020
\$	10.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno 5 % 1952-1978 (88-IT)	»	9.243.920
\$	68.400.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno 4,75 % 1955-1975 (117-IT)	»	62.362.484
\$	74.628.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno 5% 1956-1976 (150-IT)	»	70.164.575
\$	75.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno 5,50 % 1958-1978 (189-IT)	»	60.489,297
\$	20.000.000 6º Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno 5,75% 1959-1979 (224-IT).	»	13.059.876
\$	40.000.000 BIRS-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto «SENN» per Energia Nucleare 1964-1979) (235-IT) 6 %	»	14.969.179
\$	30.000.000 Morgan-Cassa per il Mezzogiorno 4,75 %-5,50 % 1959-1974	»	30.000.000
\$	19.961.662 Prestito IMI-Eximbank 4 5/8 %-4 3/4 % 1955-1965	»	6.337.721
\$	55.454.133 Prestito ICA-Eximbank-Repubblica Italiana 3 %-4 % 1958-1998	»	(c) 39.800.000
\$	18.091.907 Prestito IMI-Eximbank-Alitalia 5 ½ % 1961-1967	»	(c) 16.599. 7 57
\$	8.500.000 Prestito IMI-Eximbank-Alitalia 5 3/4 % 1961-1968	»	(c) 7.892,846
\$	30.000.000 Prestito ICA-Eximbank-Repubblica Italiana 3 %-4 % 1958-1998	»	(6) 30.000.000
	Totale dollari U.S.A.	\$	595.028.670
	Debiti in lire Sterline:		
Lg	s. 462.460 Prestito Italiano – Ferrovia Maremmana 1947–1977 1–2–3 %	Lgs.	338.681

⁽a) L'ammontare dei debiti al 31 dicembre 1962 è stato ottenuto tenendo conto del valore nominale delle obbligazioni ammortizzate. - (b) Pagati in lire. -

esteri dello Stato o garantiti dallo Stato

bre 1962

Indebitamento nell'anno	in conto capitale	in conto interessi	Ammontare del debito al 31 dicembre 1962
	744.226	1.189.556	(a) 25.587.9
	722.482	1.117.296	(a) 25.577.6
	38,420	57.630	(a) 1.578.0
	1.060.202	1.652.298	(a) 37.244.2
_	1.135,360	274.680	(a) 8.302.0
	2.415.020	83.142	968.9
	(b) 3.647.040		25.627.5
	(c) 500.000	_	2.240.6
	1.307.144	1.614.047	63.849.9
	609.512	529.650	20.815.9
-	390.000	378.743	8.116.0
	343.000	458.276	8.900.9
-	3.327.623	2.829.365	59.034.8
	2.698.956	3.502,931	67.465.6
3.935.707	3.127.488	3.198.130	61.297.5
1.989.299	_	422.633	15.049.1
17.309.325	_		32.278.5
	-	787.500	30.000.0
-	2.308.110	514.314	4.029.6
15.654.133	20.531	831.812	55.433.6
-	2.783.368	824.608	13.816.3
~-	1.214.284	431.971	6.678.5
	22.625	450.000	29.977.3
38.888.464	28.415.391	21.148.582	603.871.1
_	338.681		

⁽c) Merce importata.

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Ammontare del debito al 31 dicembre 1961
Debiti in franchi svizzeri:	
Fr. sv. 22.682.000 Prestito estero trentennale Istituto di Credito Imprese di Pubblica Utilità 1-3 % 1947-1977 Fr. sv.	17.764.094
Fr. sv. 50.000.000 Prestito IMI-BRI 4 % 1955-1962	50,000.000
Fr. sv. 200.000.000 Prestito Ferrovie Svizzere F. S. 3-4-4,25 % 1956-1982 »	200.000,000
Fr. sv. 47.186.000 Prestito obbligazionario svizzero-Cassa per il Mezzogiorno	
5 5/8 % 1961–1981	47.186.825
Totale Fr. sv.	314.950.919
Debiti in pesos argentini:	
Pesos 316.860.000 Prestito in pesos argentini 3,75 % 1947-1972 Pesos	176.554.160
Debiti in lire italiane (in \$ U.S.A.): (c)	
Lit. 13.125.000.000 Prestito BEI-Ferrovie dello Stato 3,50 % 1961-1981	14.000.000
it. 12.000.000.000 1º Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno 5 5/8 % 1959-1979 -	1,,,,,,,,
CM 1»	13.059.876
Lit. 7.500.000.000 2º Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno 5 5/8 % 1960-1979 - CM 2	12 000 000
.it. 3.125.000.000 3º Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Alfa Romeo)	12.000.000
5 5/8 % 1961–1967 – CM 3	5.000.000
it. 15.000.000.000 4º Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Taranto) 5 5/8 % 1961-1981 - CM 4	14 027 000
.it. 250.000.000 5º Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Monti)	14.027.000
$3^{3/8}\% - 1962 - 1974 - CM 5 \dots$	_
Lit. 250.000.000 6º Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Tyndaris) 5 5/8 % - 1962-1973 - CM 6	
it. 1.000.000.000 7º Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Trinacria)	_
5 5/8 % - 1962-1974 - CM 7	
it. 850.000.000 8º Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Wespa)	
5 5/8 % - 1962-1975 - CM 8	_
it. 2.850.000.000 9° Prestito BEI-Cassa del Mezzogiorno (Progetto Palmas-Cave)	
5 5/8 % - CM 9	_
it. 15.000.000.000 10° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Rumianca)	
it. 5.000,000,000 11º Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto S.I.A.C.E.)	_
5 5/8 % - CM 11	
Totale controvalore dollari U.S.A \$	58.086.876
Totale generale – Controvalore in dollari U.S.A. \$	745.856.745

⁽a) L'ammontare dei debiti al 31 dicembre 1962 è stato ottenuto tenendo conto del valore nominale delle obb'igazioni ammortizzate. - (b) Merce importata

esteri dello Stato o garantiti dallo Stato

bre 1962

Indebitamento		gennaio 1962 – 31 dicembre 1962	Ammontare del debito	
nell'anno	in conto capitale	in conto interessi	al 31 dicembre 1962	
	567.055	680.466	(a) 17.129.6	
	25.000.000	1.557.916	25.000.0	
		7.500.000	200.000.0	
	_	2.266.875	47.186.8	
	25.567.055	12.005.257	289.316.5	
	13.251.900	6.497.715	162 200	
	13.231.300	0.497.715	163.302.2	
7.000.000	_	782.732	21.000.0	
1.989.299	_	806.493	15.049.1	
_	_	675.000	12.000.0	
_	393.599	218.750	4.606.4	
10.000.000	_	930.467	24.027.0	
120.000		3.337	120.0	
288.000	_	11.950	288.0	
1.280.000		32.000	1.280.0	
720.000	_	10.525	720.0	
(b) 7.074.045		-	7.074.0	
	-	_	_	
5.160.000	_		5.160.0	
1.920.000	_	_	1.920.0	
35.551,344	393.599	3.471.254	93.244.6	
74.439.808	37.086.463	28.092.076	781.564.0	

⁽c) Gli utilizzi ed i rimborsi vengono effettuati in valute diverse; i dati riportati nel prospetto sono espressi in dollari U.S.A.

TABELLA N. 173. - Situazione dei prestiti dell'estero al 31 dicembre 1962 (cifre espresse

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Ammontare del debit al 31 dicembre 1962
Debiti in dollari U. S. A.:	
\$ 39.651.900 Prestito in dollari della Repubblica Italiana 1-3% 1947-	1977 25.587.93
\$ 37.243.000 Obbligazioni estere trentennali del Consorzio di Cre	
1947–1977	25.577.65
\$ 1.921.000 Obbligazioni estere trentennali del Consorzio di Credi 1-3 % 1947-1977	
\$ 55.076.600 Obbligazioni estere trentennali Istituto di Credito Imp 1947-1977	
\$ 18.000.000 Obbligazioni estere trentennali Istituto di Credito Imp	
speciale 1-3 % 1947-1977	
\$ 65.222.110 Prestito Navi (U.S. Maritime Commission) 3,50 % 1947-	
\$ 123.468.848 Prestito Bonner-Corbino; 2,375 % 1946-1975	
\$ 18.000.000 Prestito Taft-Del Vecchio; 2,375 % 1947-1976	
\$ 73.000.000 Prestito IMI-ERP; 2,50 % 1949-1983	1
\$ 22.600.000 Prestito IMI-MSA; 2,50 % 1952-1987	20.815.96
\$ 10.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno; 4,50 % 1952-	-1976 (50–IT) 8.116.02
\$ 10.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno; 5% 1953-1978	(88–IT)
\$ 68.400.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno; 4,75 % 1955	-1975 (117-IT) 59.034.86
\$ 74.628.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno; 5% 1956-1976 (1	50-IT) 67.465.61
75.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno; 5,50% 1958	-1978 (189-IT) 61.297.51
\$ 20.000.000 VI Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno; 5,75 % 195	9–1979 (224–IT)······· 15.049.17
\$ 40.000.000 BIRS-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto « SENN » pe	- I
(235–IT)	
30.000.000 Morgan-Cassa per il Mezzogiorno; 4,75 % - 5,50 % 1959	
19.961.662 Prestito IMI-Eximbank, 4,5/8% - 4,3/4% 1955-1965	
55.454.133 Prestito ICA-Eximbank - Repubblica Italiana, 3% - 4	
\$ 18.091.907 Prestito IMI-Eximbank-Alitalia 5,1/2% 1961-1967	
\$ 8.500.000 Prestito IMI-Eximbank-Alitalia 5,3/4% 1961-1968	
\$ 30.000.000 Prestito ICA-Eximbank - Repubblica Italiana 3% -	4% 1958–1998
Debiti in franchi svizzeri:	
Fr. sv. 22.682.000 Prestito Estero trentennale Istituto di Credito Imp	
Fr. sv. 50.000.000 Prestito IMI-BRI 4 % 1955-1962	}
Fr. sv. 200.000.000 Prestito Ferrovie Svizzere F.S. 3-4 %, 4,25 % 1956	
Fr. sv. 47.186.000 Prestito Obbligazionario Svizzero Cassa per il Me	1

e ammortamenti (quota capitale) per gli anni dal 1963 al 1967 in dollari U. S. A.)

Capitale	Interessi	1964	1965	1966	1967
793.038	1.189.557	793.038	793.038	793.038	793.0
675.949	1.013.923	662.430	649.181	636.197	623.4
49.000	4 6.980	50.000	53.000	53.000	55.0
995.243	1.492.864	975.000	955.831	935.715	917.9
1.169.000	240.360	1.205.000	1.242.000	1.279.000	1.317.0
525.860	100.250	384.330	41.280	-	
3.224.853	995.673	3.224.853	3.224.853	3.224.853	3.224.8
589.580	195.560	589.580	589.580	589.580	589.5
1.307.144	1.588 0:2	3.127.742	3.127.742	3.127.742	3.127.7
624.845	516 486	640.564	656.678	673.198	690.2
482.000	354 217	427.000	445.000	466.000	487.0
687.000	440 900	375.000	399.000	419.000	439.0
4.116.000	2.774.997	4.546.000	3.595.000	3.768.000	3.950.0
3.270.000	3.345.725	5.427.000	4.968.000	3.793.000	3.985.0
1.400.000	3.4 4 615	-	1.921.000	3.461.000	3.655.0
726.000	575.000	1.515.000	1.604.000	1.698.000	1.797.0
_	1.455.500	1.547.000	1.641.000	1.740.000	1.847.0
5.000.000	1.455.500	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.0
1.475.262	173.800	1.475.262	1.079.087	_	
102.655	1.581.300	184.779	266.903	349.027	431.1
2.783.368	760.400	2.783.368	2.783.368	2.783.368	2.682.9
1.214.284	390 400	1.214.284	1.214.284	1.214.284	1.214.2
53.553	899.321	85.415	118.240	152.057	186.8
97.144	155.613	95.201	93.297	91.431	89.6
5.717.133	356.272	-	-		
	1.715.140	-		-	

Segue: Tabella N. 173. – Situazione dei prestiti dell'estero al 31 dicembre 1962 (cifre espresse

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Ammontare del debi al 31 dicembre 1962
Debiti in Pesos Argentini:	
Pesos 316.860.000 Prestito Estero in pesos argentini 3,75 % 1947-1972	18.285.89
Debiti in lire italiane (in \$ USA):	
Lit. 13.125.000.000 Prestito BEI-Ferrovie dello Stato 3,50% 1961-1981	21.000.00
Lit. 12.500.000.000 I Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno 5,5/8% 1959-1979 - C.M. 1	15.049.17
Lit. 7.500.000.000 II Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno 5,5/8% 1950-1979 - C.M. 2	12.000.00
Lit. 3.125.000.000 III Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (progetto Alfacomeo) 5,5/8% 1961-1967 - C.M. 3	4.606.40
Lit. 15.000,000.000 IV Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (progetto Taranto) 5,5/8% 1961-1981 - C.M 4	24.027.00
Lit. 250.000.000 V Prestito B.E.I Cassa per il Mezzogiorno 5,5/8% 1962-1974 - C.M. 5 - (Progetto Monti)	120.00
Lit. 250.000.000 VI Prestito B.E.I Cassa per il Mezzogiorno 5,5/8% 1962-1973 - C.M. 6 - (Progetto Tyndaris)	288.00
Lit. 1.000.000.000 VII Prestito B.E.I. – Cassa per il Mezzogiorno 5,5/8% 1962-1974 – C.M. 7 – (Progetto Trinacria)	1.280.00
Lit. 850.000.000 VIII Prestito B.E.I. – Cassa per il Mezzogiorno 5,5/8% 1962–1975 – C.M. – 8 (Progetto Wespa)	720.00
Lit. 2.850,000,000 IX Prestito B.E.I Cassa per il Mezzogiorno 5,5/8% 1962-1976 - C.M. 9 - (Progetto Palmas-Cave)	
Lit. 15.000,000.000 X Prestito B.E.I Cassa per il Mezzogiorno 5,5/8% 1962-1976 - C.M. 10 - (Progetto Rumianca)	5.160.00
Lit. 5.000.000.000 XI Prestito B.E.I. – Cassa per il Mezzogiorno 5,5/8% 1962–1976 – C.M. 11 – (Progetto S.I.A.C.E.)	1.920.00
.it. 4.390.152.449 Prestito ICA-Eximbank-Repubblica Italiana 4% 1962-1992	7.074,.04
Totale Prestiti dello Stato o garantiti dallo Stato - \$ U. S. A.	781.564.07
Prestiti privati – non garantiti dallo Stato (valute diverse) – Dati provvisori	
Dbbligazionari	93.902.12
Altri	417.447.26
Totale prestiti privati \$ U.S.A.	511.349.38
Totale \$ U.S.A.	1.292.913.45

e ammortamenti (quota capitale) per gli anni dal 1963 al 1967 in dollari U. S. A.)

Preventivo di spe		1964	1965	1966	1967
Capitale	Interessi				
1.538.367	670.706	1.596.644	1.657.092	1.719.799	1.784.8
329.600	590.628	688.000	726.400	769.600	814.4
731.200	562.500	1.523.200	1.609.600	1.702.400	1.800.0
	_	480.000	505.600	536,000	564.0
820.800	667.200	867.200	918.400	971.200	1.028.8
-	-	430.400	899.200	950,000	1.003.2
-	6.750	25.600	27.200	28.800	30.4
-	16.200	-	-	20,800	41.6
-	72.000	123.200	129.600	137.600	145.6
-	40.500	-	110.400	116,800	126.4
-	222.933	-	-	172.824	343.9
-	770.400	-	_	-	1.810.1
	297.000	-	-	_	603.3
_	_		_	4.943	24.7
40.498.878	31.713.583	43.062.090	40.044.854	40.378.256	44.225.2
522.345	_	1.258.220	1.258.220	983.220	14.923.9
55.008.048		31.981.247	13.610.688	10.533.686	16.722.7
55.530.393	_	33.239.467	14.868.908	11.516.906	31.646.6
		,			
96.029.271	31.713.583	75.301.557	54.913.762	51.895.162	75.871.8

Tabella N. 174. - Crediti consolidati

Saldo al 31 dicembre 1962 e ammortamenti - Quota capitale

(in dollari U.S.A.)

	Argentina	Egitto (a)	Jugoslavia (b)	Turchia	
	Conto Generale \$ U.S.A. e conto F.B.S. 3,50 %	Conto Speciale 3 %	Conto Generale 3 %	Conto Speciale 5,75 %	TOTALE
Saldo					
AL 31 DICEMBRE 1962	60.616.352	37.299.000	35.200.000	4.000.000	137.115.352
1963					
1º Semestre	15.269.837	_	1.200.000	_	16.469.837
2º Semestre	→	5.419.680	1.200.000	-	6.619.680
Totale	15.269.837	5.419.680	2.400.000	_	23.089.517
1964					
1º Semestre	15.804.282		1.200.000	368,000	17.372.282
2º Semestre		5.419.680	1.200.000	368.000	6.987.680
Totale	15.804.282	5.419.680	2.400.000	736.000	24.359.962
1965					
1º Semestre	16.357.431		1.200.000	368.000	17.925.43
2º Semestre	-	5.419.680	1.200.000	368.000	6.987.68
Totale	16.357.431	5.419.680	2,400,000	736.000	24.913.11
1966	12 041 042		1 200 000	360,000	14 500 04
1º Semestre	12.941.043	5. 4 19.680	1.200.000 3.200.000	368.000 368.000	14.509.04 8.987.68
Totale	12.941.043	5.419.680	4.400,000	736.000	23.496.72
	12.971.075	3.419.000	4.700.000		23.490.72.
1967					
1º Semestre	_	— 9 120 521	3.200.000	368.000	3.568.000
2º Semestre	<u> </u>	8.129.521	3.200.000	368.000	11.697.52
Totale		8.129-521	6.400.000	736.000	15.265.52
1968					
1º Semestre	_	_	3.200.000	368.000	3.568.00
2º Semestre		8.129.521	3.200 000	368.000	11.697.52
Totale		8.129.521	6.400.000	736.000	15.265.52
1969					
1º Semestre	_	_	3.200.000	320.000	3.520.00
2º Semestre			3.200.000		3.200.00
Totale	_	_ [6.400.000	320.000	6.720.00
1970					****
1º Semestre	_	_	3.200.000	_	3.200.00
2º Semestre				_	_
Totale		-	3.200.000	-	3.200.00

⁽a) Il piano di ammortamento si riferisce ad un finanziamento concesso dall'Italia per Lit. 33.873.000.000 = \$54.196.800, utilizzato per Lit. 33.873.825.000 = \$53.558.120. Ad ogni scadenza, il 5% di ciascuna rata di ammortamento verrà addebitato per lo scomputo del Conto Speciale n. 1, mentre il 95% verrà accreditato in un Conto Speciale n. 2 che sarà ammortizzato in rate costanti di Lit. 5 3 13.225.000 = \$3.581.160, il 31 dicembre di ogni anno dal 1969 al 1974.

(b) Il piano d'ammortamento si riferisce ad un finanziamento concesso dall'Italia per Lit. 22.000.000.000 = \$35.200.000 ed interamente utilizzata. Ad ogni scadenza il 5% di ammortamento verrà addebitato per il scomputo del Conto Generale, mentre il 95% verrà accreditato in un Conto Speciale • B • che sarà ammortizzato in rate costanti di Lit 454.166.000 = \$8 866.656 il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno dal 1966 al 1970.

Tabella N. 175. - Riparazioni di guerra

(Art. 74 del Trattato di Pace)

(in dollari U.S.A.)

PAESE CREDITORE	Debito originario	PAGAM	Residuo debito		
		1949-1960	1961	1962	al 31 dicembre 1962
Grecia	105.000.000 (6)	100.850.666	-	_	_
Jugoslavia	125.000.000(s)(d)	60.000.000	-	_	_
U.R.S.S	100.000.000	_		_	100.000.000
Etiopia	25.000.000 (*)	16.300.000	_	_	_
Albania	5.000.000 (t)	2.600.000			_
Totale \$	360.000.000	179.750.666	-	_	100.000.000

⁽a) Le cifre indicano il controvalore in \$ U.S.A. delle somme in lire messe a disposizione dei vari paesi dal Ministero del Tesoro.
(b) Ridotto a \$ 100.850.666, per Accordo con la Grecia del 31 agosto 1949.
(c) Di cui \$ 16.000 000 riconosciuti dalla Jugoslavia per beni, diritti ed interessi in Jugoslavia.
(d) In virtù dell'Accordo del 18 dicembre 1954 tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di Pace sono state definite. Il residuo debito dell'Italia è stato concordato in \$ 30.000.000.
(e) Ridotto a \$ 10.300.000 in base all'Accordo Italo-Albanese del 22 giugno 1957.



APPENDICE QUINTA

ELENCO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGI-SLATIVI DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA E SOCIALE, PUBBLICATI NELLA «GAZZETTA UF-FICIALE» DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1962



Allo scopo di documentare l'attività governativa e parlamentare dell'anno considerato, si pubblica, come già nelle scorse Relazioni, un elenco per materie dei principali provvedimenti legislativi di natura economica, finanziaria e sociale emanati nel 1962, aggiungendo — ove necessario — gli estremi essenziali del contenuto dei provvedimenti stessi. Ciò allo scopo di permettere una più precisa valutazione dell'importanza anche prospettiva dei provvedimenti in questione.

Recando impegni di spesa, o modificando il regime di disposizione, o variando i rapporti aventi riflessi economici, essi vengono infatti a influenzare, tanto per l'anno più particolarmente esaminato nella presente Relazione, quanto per quelli futuri, la spesa, i prelievi e le distribuzioni di reddito e quindi, in definitiva, il bilancio economico nazionale.

A tale proposito, sembra opportuno sottolineare come, per quanto si riferisce più in particolare alla spesa, le leggi qui elencate comportano stanziamenti, a tutto l'esercizio corrente, per circa 560 miliardi e, per gli esercizi futuri, per circa 1750 miliardi, oltre agli stanziamenti occorrenti per far fronte agli oneri connessi con i miglioramenti economici al personale statale.

1. - AGRICOLTURA.

- Legge 15 dicembre 1961, n. 1304 (G. U. n. 315 del 20 dicembre 1961). Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
- Legge 29 dicembre 1961, n. 1370 (G. U. n. 4 del 5 gennaio 1962). Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960–61.
- Legge 21 dicembre 1961, n. 1371 (G. U. n. 4 del 5 gennaio 1962). Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina. Autorizza la spesa di lire 5 miliardi e 500 milioni.
- Legge 21 dicembre 1961, n. 1527 (G. U. n. 32 del 5 febbraio 1962). Determinazione dei prezzi delle sanse.
- Legge 2 aprile 1962, n. 171 (G. U. n. 112 del 2 maggio 1962). Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'attivo di fondi rustici.
- Legge 12 giugno 1962, n. 567 (G. U. n. 163 del 30 giugno 1962). Norme in materia di affitto di fondi rustici.
- Legge 12 giugno 1962, n. 903 (G. U. n. 187 del 26 luglio 1962). Provvidenze per la zootecnia. Autorizza la spesa di lire 2 miliardi.

- Legge 18 agosto 1962, n. 1360 (G. U. n. 235 del 18 settembre 1962). Disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati.
 - Autorizza la spesa di lire 12 miliardi; la spesa di 10 miliardi ripartita in cinque esercizi finanziari, nonchè il limite di impegno di lire 55 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962–63 al 1966–67.
- Legge 29 settembre 1962, n. 1430 (G. U. n. 256 dell'11 ottobre 1962). Norme in materia di pagamento dei fitti in grano.
- Legge 14 novembre 1962, n. 1610 (G. U. n. 304 del 29 novembre 1962). Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale.
- Legge 22 novembre 1962, n. 1677 (G. U. n. 326 del 22 dicembre 1962). Modifica all'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

2. - INDUSTRIA.

- Legge 16 dicembre 1961, n. 1425 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1962). Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.
- Legge 18 dicembre 1961, n. 1470 (G. U. n. 21 del 24 gennaio 1962). Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico-sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale.
- Legge 24 dicembre 1962, n. 1072 (G. U. n. 199 dell'8 agosto 1962). Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
- Legge 24 luglio 1962, n. 1104 (G. U. n. 201 del 10 agosto 1962). Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile.
- Legge 16 agosto 1962, n. 1354 (G. U. n. 234 del 17 settembre 1962). Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.
- Legge 5 ottobre 1962, n. 1492 (G. U. n. 276 del 31 ottobre 1962). Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.
- Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (G. U. n. 316 del 12 dicembre 1962). Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670 (G. U. n. 323 del 19 dicembre 1962). Organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

3. - LAVORI PUBBLICI. Settore edilizia abitativa.

Legge 18 dicembre 1961, n. 1309 (G. U. n. 318 del 23 dicembre 1961). – Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

- Legge 18 aprile 1962, n. 167 (G. U. n. 111 del 30 aprile 1962). Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.
- Legge 21 aprile 1962, n. 195 (G. U. n. 115 del 5 maggio 1962). Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni di contributi in annualità per la costruzione di case popolari.

Autorizza il limite d'impegno di lire 3 miliardi.

- Legge 13 luglio 1962, n. 1070 (G. U. n. 199 dell'8 agosto 1962). Autorizzazione della spesa di lire 300.000.000 per il completamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dei lavori di costruzione degli alloggi di tipo economico e popolare, per il personale, in attuazione della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, e successive modificazioni.
- Legge 5 ottobre 1962, n. 1492 (G. U. n. 276 del 31 ottobre 1962). Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia.
- Legge 12 dicembre 1962, n. 1701 (G. U. n. 329 del 27 dicembre 1962). Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.
- 3a. LAVORI PUBBLICI. Altri settori.
- Legge 16 dicembre 1961, n. 1426 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1962). Acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali dell'estero.

Autorizza la spesa di lire 3 miliardi.

Legge 25 gennaio 1962, n. 11 (G. U. n. 36 del 9 febbraio 1962). – Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi di acque naturali.

Autorizza la spesa di lire 127,5 miliardi ripartita in cinque esercizi finanziari.

Legge 26 gennaio 1962, n. 17 (G. U. n. 38 del 12 febbraio 1962). – Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola.

Aumenta di lire 5.100 milioni il limite d'impegno di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62.

Autorizza inoltre le seguenti nuove o maggiori spese:

- a) lire 20.000 milioni in aumento degli stanziamenti previsti dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, per l'incremento della edilizia scolastica prefabbricata;
 - b) lire 100 milioni per gli studi di programmazione relativi all'edilizia scolastica prefabbricata;
- c) lire 1.000 milioni per la concessione di contributi ai sensi della legge 17 dicembre 1957, n. 1229;
- d) lire 24.700 milioni complessivamente in aggiunta a quelle autorizzate dall'art. 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, in favore delle Università e degli Istituti di Istruzione Superiore;
 - e) lire 35.400 per l'incremento degli organici nelle scuole e Istituti di ogni ordine e grado;
 - f) lire 1.000 milioni per l'istituzione di Scuole speciali per minorati psicofisici, ecc.;
- g) lire 250 milioni per la ricostruzione e il riattamento degli Istituti di educazione e per l'aumento di posti gratuiti;

- h) lire 2.000 milioni per aumento del contributo ai Patronati scolastici;
- i) lire 1.000 milioni per il trasporto degli alunni;
- l) lire 2.700 milioni per la scuola popolare;
- m) lire 10.550 milioni per attrezzatura tecnico-scientifica e artistica compresi i sussidi audio-televisivi attrezzatura delle palestre, ecc.;
 - n) lire 362 milioni per accademie belle arti, licei musicali, ecc.
- Legge 12 febbraio 1962, n. 58 (G. U. n. 56 del 2 marzo 1962). Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche.

Autorizza il limite di impegno di lire 812 milioni.

Legge 10 febbraio 1962, n. 67 (G. U. n. 61 del 7 marzo 1962). – Autorizzazione di spesa per il completamento del laboratorio sperimentale funiviario.

Autorizza la spesa di lire 100 milioni.

Legge 18 aprile 1962, n. 168 (G. U. n. 111 del 30 aprile 1962). – Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto.

Autorizza il limite di impegno di lire 350 milioni per l'esercizio 1961-62 oltre limiti di impegno da stabilire annualmente.

Legge 11 giugno 1962, n. 588 (G. U. n. 166 del 3 luglio 1962). – Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

(Vedi n. 11 « Regioni – Enti locali »).

Legge 10 luglio 1962, n. 890 (G. U. n. 186 del 25 luglio 1962). – Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari della Calabria.

Autorizza la maggiore spesa di lire 10 miliardi.

- Legge 23 giugno 1962, n. 905 (G. U. n. 187 del 26 luglio 1962). Modifiche all'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 298, sulla esecuzione di opere pubbliche nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia.
- Legge 24 luglio 1962, n. 1072 (G. U. n. 199 dell'8 agosto 1962). Costruzione in Napoli di impianti sportivi.

Autorizza la spesa di lire 1000 milioni ripartita in due esercizi finanziari.

Legge 24 luglio 1962, n. 1073 (G. U. n. 199 dell'8 agosto 1962). – Provvedimenti per lo sviluppo della Scuola.

Autorizza il limite di impegno di lire 3.250 milioni per ciascun esercizio dal 1962–63 al 1964–65, comprensivi, per i primi due, dei 1.500 milioni di lire autorizzati con la legge 9 agosto 1954, n. 645, prorogando il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica di cui a detta legge, al 30 giugno 1965.

Autorizza inoltre le seguenti altre spese:

- a) lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi 1962–63 e 1963–64, nonchè 800 milioni per l'esercizio 1964–65 per la costruzione di edifici per le scuole materne statali;
- b) lire 2.800 milioni per ciascuno degli esercizi 1962/63–1963/64–1964/65 per contributi da destinare alla costruzione di scuole materne;

- c) lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962/63–1963/64–1964/65 da destinare ai contributi concessi dal Ministero della Pubblica Istruzione ai comuni che intendano adibire ad uso di Scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprietà;
- d) lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962/63–1963/64–1964/65 per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici, nonchè per arredamento e attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie, per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria;
- e) lire 300.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1962/63–1963/64–1964/65 per la ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili a servizio di ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile;
- f) lire 4.200 milioni, ripartita in tre esercizi finanziari, per la istituzione e gestione di scuole materne statali;
- g) lire 4.500 milioni ripartite in tre esercizi finanziari, per la istituzione di Scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale;
- h) elevazione a lire 5.000 milioni annui, a decorrere dal 1962-63 del contributo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'assistenza agli alunni bisognosi;
- i) lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962/63–1963/64–1964/65 per il trasporto degli alunni;
- l) lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari;
- m) lire 3.500 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63; lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 per la organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare e per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura;
- n) lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1962/63-1963/64-1964/65 per il servizio nazionale di lettura, compresa quella per i ciechi;
- o) lire 6.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1962/63–1963/64–1964/65 per l'assegnazione di borse di studio per consentire il compimento degli studi in scuole di istruzione secondaria e artistica;
- p) lire 3.500 milioni nell'esercizio 1962–63; 3.600 milioni nell'esercizio 1963–64; 3.700 milioni nell'esercizio 1964–65 per assistenza universitaria;
- q) lire 8.900 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1962/63–1963/64–1964/65 per la dotazione di gabinetti, laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica;
- r) lire 5.000 milioni annui a decorrere dall'esercizio 1962-63 per attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti Universitari;
- s) aumento a lire 8.400 milioni nell'esercizio finanziario 1962–63, a lire 8.750 milioni nell'esercizio 1963–64, a lire 9.100, a partire dall'esercizio 1964–65, del contributo ordinario dello Stato alle Università;
- t) lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1962/63-1963/64-1964/65 per l'incremento e il mantenimento delle biblioteche universitarie statali;
- u) lire 350 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1962/63–1963/64–1964/65 per maggiori contributi ad Accademie, Conservatori e Istituti d'Arte;
- v) aumento a lire 28 milioni e lire 22 milioni dei contributi st/tali per le spese di funzionamento delle Accademie d'Arte drammatica e nazionale di danza, a decorrere dall'esercizio 1962-63.

- Legge 2 agosto 1962, n. 1207 (G. U. n. 210 del 21 agosto 1962). Disposizione integrativa della legge 13 giugno 1961, n. 528, per il completamento del Porto Canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna.
- Legge 2 agosto 1962, n. 1208 (G. U. n. 210 del 21 agosto 1962). Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani.

Autorizza la spesa di lire 500 milioni.

Legge 12 luglio 1962, n. 1247 (G. U. n. 212 del 23 agosto 1962). – Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960.

Prevede la spesa di lire 110 milioni.

- Legge 18 agosto 1962, n. 1356 (G. U. n. 234 del 17 settembre 1962). Autorizzazione alla spesa di lire 450 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per la Basilica di S. Marco in Venezia e di lire 450 milioni per il Duomo e il Chiostro di Monreale.
- Legge 16 agosto 1962, n. 1429 (G. U. n. 256 dell'11 ottobre 1962). Autorizzazione della spesa di lire 1.200 milioni quale concorso dello Stato al comune di Genova per il completamento della strada pedemontana Genova–Nervi.
- Legge 29 settembre 1962, n. 1462 (G. U. n. 264 del 19 ottobre 1962). Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno.
- Legge 10 ottobre 1962, n. 1495 (G. U. n. 276 del 31 ottobre 1962). Ulteriore autorizzazione di spesa per il pagamento di lavori eseguiti per l'aeroporto intercontinentale di Roma. Autorizza la spesa di lire 4.000 milioni.
- Legge 22 novembre 1962, n. 1708 (G. U. n. 330 del 28 dicembre 1962). Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti in chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte.

 Autorizza la spesa di lire 5 miliardi ripartita in quattro esercizi finanziari.
- Legge 12 dicembre 1962, n. 1714 (G. U. n. 331 del 29 dicembre 1962). Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per la costruzione delle attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine fra l'Italia e la Svizzera nel territorio del Comune di Lavena-Ponte Tresa.
- 4. TRASPORTI MARINA MERCANTILE POSTE E TELECOMUNICAZIONI.
- Legge 16 dicembre 1961, n. 1347 (G. U. n. 2 del 3 gennaio 1962). Agevolazioni tributarie a favore delle Società «Finanziarie Cantieri Navali Fincantieri ».
- Legge 2 febbraio 1962, n. 40 (G. U. n. 50 del 24 febbraio 1962). Regime di gestione per il periodo 1º gennaio 1960–30 giugno 1962 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

Autorizza la spesa di lire 49 miliardi e 450 milioni.

- Legge 18 aprile 1962, n. 194 (G. U. n. 115 del 5 maggio 1962). Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano.
- Legge 27 aprile 1962, n. 211 (G. U. n. 118 del 9 maggio 1962). Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.

 Autorizza la spesa di lire 1.500 miliardi.
- Legge 2 giugno 1962, n. 600 (G. U. n. 167 del 4 luglio 1962). Riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

Autorizza la spesa annua di lire 23.600 milioni per la concessione di sovvenzioni per l'esercizio di linee marittime di preminente interesse nazionale, gestite dalle seguenti Società: « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica », « Tirrenia ».

- Legge 5 giugno 1962, n. 616 (G. U. n. 168 del 5 luglio 1962). Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
- Legge 30 luglio 1962, n. 960 (G. U. n. 192 del 31 luglio 1962). Contributo straordinario dello Stato alla ferrovia in regime di concessione Circumvesuviana.

 Autorizza la spesa di lire 2.437 milioni.
- Legge 21 luglio 1962, n. 1103 (G. U. n. 201 del 10 agosto 1962). Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea.
- Legge 14 novembre 1962, n. 1616 (G. U. n. 305 del 30 novembre 1962). Provvedimenti in favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.

Autorizza lo stanziamento del limite di impegno annuo di lire 50 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961–62 al 1963–64.

5. - COMMERCIO INTERNO ED ESTERO.

- Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1491 (G. U. n. 25 del 29 gennaio 1962). Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.
- Legge 26 gennaio 1962, n. 6 (G. U. n. 32 del 5 febbraio 1962). Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e per anticipare la progressiva installazione della tariffa doganale comune.
- Legge 25 gennaio 1962, n. 3 (G. U. n. 22 del 25 gennaio 1962). Delega al Governo per la emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sulla entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio alla importazione.
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1962, n. 15 (G. U. suppl. n. 37 del 10 febbraio 1962). Restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati ed imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza.

- Legge 25 gennaio 1962, n. 21 (G. U. n. 39 del 13 febbraio 1962). Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 525 (G. U. suppl. n. 1, n. 160 del 26 giugno 1962). Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe variazioni apportate in via autonoma alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 526 (G. U. suppl. n. 1, n. 160 del 26 giugno 1962). Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe variazioni apportate alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea a seguito delle convenzioni tariffarie concordate in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del G.A.T.T.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 527 (G. U. suppl. n. 1, n. 160 del 26 giugno 1962). Rettifiche alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe rettifiche effettuate nel testo della tariffa doganale comune della Comunità Economida Europea.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 528 (G. U. suppl. n. 1, n. 160 del 26 giugno 1962). Modificazione della nomenclatura e del regime daziario previsti dalla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, per i reattori nucleari e loro parti, in relazione ad analoghe variazioni apportate alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 529 (G. U. suppl. n. 1, n. 160 del 26 giugno 1962). Modificazione del regime daziario previsto dalla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, per i tabacchi lavorati provenienti dai paesi estranei alla Comunità Economica Europea, in relazione al corrispondente regime daziario stabilito nella tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530 (G. U. suppl. n. 1, n. 160 del 26 giugno 1962). Istituzione, a non oltre il 7 agosto 1962, di una tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale e altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 531 (G. U. suppl. n. 1, n. 160 del 26 giugno 1962). Sospensioni e riduzioni daziarie, per l'anno 1962, per alcuni prodotti.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 532 (G. U. suppl. n. 1, n. 160 del 26 giugno 1962). Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.
- Legge 5 giugno 1962, n. 586 (G. U. n. 166 del 3 luglio 1962). Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso.
- Decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955 (G. U. n. 191 del 30 luglio 1962), convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1432 (G. U. n. 257 del 12 ottobre 1962). Applicazione di prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e restituzione di tali prelievi alla esportazione dei prodotti medesimi, ed istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione.

- Legge 5 luglio 1962, n. 992 (G. U. n. 194 del 2 agosto 1962). Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni.
- Legge 28 luglio 1962, n. 1075 (G. U. n. 199 dell'8 agosto 1962). Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.
- Legge 21 luglio 1962, n. 1102 (G. U. n. 201 del 10 agosto 1962). Prestazione in garanzia per l'importazione, in esenzione del pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agricoli.
- Decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1962, n. 1117 (G. U. suppl. n. 202 dell' 11 agosto 1962). Proroga dal 1º al 29 luglio 1962 della sospensione daziaria per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti della macinazione esportati entro il 29 luglio 1962 e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.
- Decreto del Presidente della Repubblica, n. 1118 del 1º agosto 1962 (G. U. suppl. n. 202 dell'11 agosto 1962). – Modifica al regime daziario di alcuni prodotti in relazione ad analoghe variazioni intervenute nella tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.
- Decreto del Presidente della Repubblica, n. 1119 del 1º agosto 1962 (G. U. suppl. n. 202 dell'11 agosto 1962). – Modificazione dei dati di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti d'America in conformità ad analoga decisione intervenuta in sede C.E.E.
- Legge 16 agosto 1962, n. 1347 (G. U. n. 231 del 13 settembre 1962). Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero.
- Legge 16 agosto 1962, n. 1355 (G. U. n. 234 del 17 settembre 1962). Modifica all'art. 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.
- Legge 12 agosto 1962, n. 1517 (G. U. suppl. n. 277 del 2 agosto 1962). Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR, con protocollo di firma, adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959.
- Legge 12 agosto 1962, n. 1637 (G. U. suppl. n. 312 del 7 dicembre 1962). Approvazione dei seguenti Atti internazionali, firmati a Ginevra il 22 novembre 1958, e loro esecuzione:
 - a) Dichiarazione relativa all'accessione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e liste annesse;
 - b) Protocollo tra l'Italia e la Svizzera concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffarie e l'abrogazione dell'Avenant del 14 luglio 1950 al Trattato di commercio 27 gennaio 1923 e relativi scambi di Note;
 - c) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia.

6. - CREDITO.

- Legge 9 gennaio 1962, n. 1 (G. U. n. 16 del 19 gennaio 1962). Norme per l'esercizio del credito navale.
 - Autorizza il limite d'impegno annuo di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1964-65.
- Legge 9 gennaio 1962, n. 2 (G. U. n. 16 del 19 gennaio 1962). Modifiche alla legge del 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile.
- Legge 2 aprile 1962, n. 182 (G. U. n. 114 del 4 maggio 1962). Elevazione da lire 1.300 milioni a lire 2.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.
- Legge 30 aprile 1962, n. 265 (G. U. n. 133 del 26 maggio 1962). Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il Credito a medio termine.
- Legge 6 luglio 1962, n. 920 (G. U. n. 188 del 27 luglio 1962). Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.
- Legge 27 luglio 1962, n. 1228 (G. U. n. 211 del 22 agosto 1962). Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine.
- Legge 7 novembre 1962, n. 1599 (G. U. n. 303 del 28 novembre 1962). Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale.
- Legge 25 novembre 1962, n. 1679 (G. U. n. 326 del 22 dicembre 1962). Provvedimenti per il credito alla cooperazione.
 - Autorizza la spesa di lire 2.500 milioni ripartita in cinque esercizi finanziari a partire dal 1961-62.

7. - TURISMO - INDUSTRIA ALBERGHIERA.

- Legge 31 dicembre 1961, n. 1444 (G. U. n. 15 del 18 gennaio 1962). Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche.
- Legge 15 febbraio 1962, n. 68 (G. U. n. 61 del 7 marzo 1962). Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero.

Autorizza i seguenti limiti di impegno:

Esercizio	finanziario	1961–62	L.	200.000.000
>>	»	1962–63	»	200.000.000
>>	»	1963–64	»	150.000.000
		1964–65		
>>	»	1965–66	>>	120.000.000

Legge 16 novembre 1962, n. 1686 (G. U. n. 328 del 24 dicembre 1962). – Conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino Centro-Settentrionale.

8. – INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ.

- Legge 10 febbraio 1962, n. 75 (G. U. n. 66 del 12 marzo 1962). Aumento della spesa prevista dal terzo comma lettera b) dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le spese industriali. Autorizza la maggiore spesa di lire 24.900.000.000 ripartita in trenta anni.
- Legge 18 luglio 1962, n. 1101 (G. U. n. 201 del 10 agosto 1962). Modifiche ed aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relativa alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso.
- Legge 5 ottobre 1962, n. 1431 (G. U. n. 256 dell'11 ottobre 1962). Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. Autorizza la spesa di lire 20 miliardi.

9. – LAVORO, PREVIDENZA, ASSISTENZA.

- Legge 18 dicembre 1961, n. 1442 (G. U. n. 15 del 18 gennaio 1962). Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
- Legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (G. U. n. 15 del 18 gennaio 1962). Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati.
- Legge 12 aprile 1962, n. 185 (G. U. n. 114 del 4 maggio 1962). Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio.

 Autorizza la spesa annua di lire 200 milioni.
- Legge 18 aprile 1962, n. 230 (G. U. n. 125 del 17 maggio 1962). Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
- Legge 6 luglio 1962, n. 921 (G. U. n. 188 del 27 luglio 1962). Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico.
- Legge 27 luglio 1962, n. 1114 (G. U. n. 202 dell'11 agosto 1962). Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi.
- Legge 27 luglio 1962, n. 1115 (G. U. n. 202 dell'11 agosto 1962). Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati.

- Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (G. U. n. 229 dell'11 settembre 1962). Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
- Legge 12 agosto 1962, n. 1339 (G. U. n. 229 dell'11 settembre 1962). Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari.
- Legge 16 agosto 1962, n. 1341 (G. U. n. 229 dell'11 settembre 1962). Norme per il finanziamento dei censimenti generali.
 - Autorizza la spesa di lire 6.427 milioni per il X Censimento generale della popolazione e per il IV Censimento generale dell'industria e del commercio.
- Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (G. U. n. 275 del 30 ottobre 1962). Disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione.
- Legge 5 ottobre 1962, n. 1539 (G. U. n. 287 del 12 novembre 1962). Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.
- Legge 23 ottobre 1962, n. 1544 (G. U. n. 288 del 13 novembre 1962). Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere.

10. – PROVVEDIMENTI FISCALI E FINANZIARI.

- Legge 10 dicembre 1961, n. 1346 (G. U. n. 2 del 3 gennaio 1962). Aumento, a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.
- Legge 18 aprile 1962, n. 206 (G. U. n. 118 del 9 maggio 1962). Variazioni delle aliquote della imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B.
- Legge 18 aprile 1962, n. 208 (G. U. n. 118 del 9 maggio 1962). Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Legge 18 aprile 1962, n. 209 (G. U. n. 118 del 9 maggio 1962). Variazioni alla scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
- Legge 21 aprile 1962, n. 226 (G. U. n. 123 del 15 maggio 1962). Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi.
- Legge 21 aprile 1962, n. 229 (G. U. n. 124 del 16 maggio 1962). Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Autorizza la spesa di lire 6 miliardi.

- Legge 27 giugno 1962, n. 820 (G. U. n. 181 del 19 luglio 1962). Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.
- Legge 22 agosto 1962, n. 1283 (G. U. n. 218 del 29 agosto 1962). Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.
- Legge 6 novembre 1962, n. 1608 (G. U. n. 304 del 29 novembre 1962). Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

11. - REGIONI, ENTI LOCALI.

- Legge 30 gennaio 1962, n. 18 (G. U. n. 38 del 12 febbraio 1962). Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni in comune di Palermo.
- Legge 30 gennaio 1962, n. 28 (G. U. n. 41 del 15 febbraio 1962). Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo.
- Legge 20 dicembre 1961, n. 1427 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1962). Sviluppo economico dei territori del Polesine.
- Legge 21 dicembre 1961, n. 1501 (G. U. n. 27 del 31 gennaio 1962). Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1948, n. 8.
- Legge 16 dicembre 1961, n. 1525 (G. U. n. 32 del 5 febbraio 1962). Agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine.
- Legge 27 gennaio 1962, n. 7 (G. U. n. 34 del 7 febbraio 1962). Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli.

Autorizza le seguenti spese:

- 1) lire 8 miliardi per contributo straordinario al comune di Napoli;
- 2) lire 3 miliardi per la costruzione di alloggi, in Napoli, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Inoltre per gli anni dal 1961 al 1965 autorizza la concessione a favore del predetto Comune, di un contributo annuo commisurato per ciascuna unità della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1960, a lire 10.200 nel 1961 e 1962, a lire 8.800 nel 1963, a lire 7.700 nel 1964, a lire 6.600 nel 1965.

Per il quinquennio 1966-70 autorizza la concessione di un contributo di lire 6.000 milioni nel 1966, di lire 6.000 milioni nel 1967, di lire 5.000 milioni nel 1968, di lire 5.000 milioni nel 1969 e di lire 4.000 milioni nel 1970.

Autorizza inoltre l'intervento dello Stato, dal 1961 al 1980, per il pagamento di somme dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza dei mutui contratti per la copertura di disavanzi dal 1946 al 1960.

Legge 11 giugno 1962, n. 588 (G. U. n. 166 del 3 luglio 1962). – Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Autorizza oltre ad un prefinanziamento di lire 5 miliardi, la complessiva spesa di lire 395 miliardi così ripartita:

Esercizio	finanziario	1962–63	 miliardi	40
»	»	1963–64	 »	20
»	»	1964–65	 »	25
»	»	1965–66	 »	30
>>	»	1966–67	 »	30
»	»	1967–68	 »	35
>>	»	1968–69	 »	35
>>	»	1969–70	 »	35
>>	»	1970–71	 »	35
»	»	1971–72	 »	35
»	»	1972–73	 »	35
>>	»	1973-74	 »	25
»	»	1974-75	 »	15

Legge 27 giugno 1962, n. 886 (G. U. n. 186 del 25 luglio 1962). – Concessione alla Regione Siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960–61 al 1965–66 e determinazione dei rimborsi dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi.

Determina, in lire 15 miliardi, il contributo a titolo di solidarietà nazionale dal 1º luglio 1960 al 30 giugno 1961; per il periodo dal 1º luglio 1961 al 30 giugno 1966 tale contributo viene commisurato all'80 per cento del gettito delle imposte di pubblicazione riscosso in Sicilia, in ciascun esercizio.

Determina, in via definitiva, nell'importo di 45 miliardi, la somma dovuta dalla Regione Siciliana per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione stessa per il periodo 1º luglio 1960–30 giugno 1966.

Legge 18 ottobre 1962, n. 1574 (G. U. n. 295 del 20 novembre 1962). – Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo, a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso, con enti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

12. - ORGANI E UFFICI DELLO STATO - PERSONALE STATALE.

Legge 25 gennaio 1962, n. 12 (G. U. n. 30 del 9 febbraio 1962). – Adeguamento delle pensioni di guerra indirette.

Legge 26 gennaio 1962, n. 16 (G. U. n. 38 del 12 febbraio 1962). – Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

Leggi 19 aprile 1962, nn. 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 (G. U. n. 113 del 3 maggio 1962). – Concessione di assegni mensili al personale dello Stato.

- Legge 16 agosto 1962, n. 1302 (G. U. n. 222 del 3 settembre 1962). Corresponsione di un compenso straordinario globale al personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
- Legge 29 settembre 1962, n. 1483 (G. U. n. 275 del 30 ottobre 1962). Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della Difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare.
- Legge 10 ottobre 1962, n. 1484 (G. U. n. 275 del 30 ottobre 1962). Modifiche ed integrazioni della legge 18 marzo 1958, n. 240, sul Magistrato per il Po.
- Legge 14 novembre 1962, n. 1619 (G. U. n. 306 del 1º dicembre 1962). Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale.
 - Autorizza la spesa di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.
- Legge 4 dicembre 1962, n. 1681 (G. U. n. 326 del 22 dicembre 1962). Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della Sanità.

13. - VARIE.

- Legge 2 dicembre 1961, n. 1330 (G. U. n. 321 del 29 dicembre 1961). Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.
 - Autorizza la spesa di lire 400 milioni.
- Legge 16 dicembre 1961, n. 1412 (G. U. n. 11 del 13 gennaio 1962). Concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni al Consiglio Nazionale delle Ricerche per il finanziamento della partecipazione italiana al programma internazionale di ricerche geofisiche.
- Legge 16 dicembre 1961, n. 1526 (G. U. n. 32 del 5 febbraio 1962). Concessione alla Repubblica Somala di un contributo a pareggio del bilancio per l'anno 1961.

 Autorizza la ulteriore spesa di lire 1.984 milioni.
- Legge 29 dicembre 1961, n. 1528 (G. U. n. 32 del 5 febbraio 1962). Assistenza tecnica pluriennale della Somalia.
 - Autorizza la spesa di lire 5.170 milioni ripartite in sei esercizi finanziari.
- Legge 30 gennaio 1962, n. 86 (G. U. n. 73 del 20 marzo 1962). Concessione alla Repubblica Somala di un contributo straordinario a pareggio del bilancio per l'anno 1960. Autorizza la spesa di lire 1.700.000.000.
- Legge 21 aprile 1962, n. 161 (G. U. n. 109 del 28 aprile 1962). Revisione dei film e dei lavori teatrali.
- Legge 30 aprile 1962, n. 283 (G. U. n. 139 del 4 giugno 1962). Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

- Legge 1º febbraio 1962, n. 367 (G. U. n. 148 del 13 giugno 1962). Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi fra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1º luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso scambio di Note; d) accordo sui servizi aerei.
- Legge 29 giugno 1962, n. 569 (G. U. n. 163 del 30 giugno 1962). Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.
- Legge 31 maggio 1962, n. 584 (G. U. n. 166 del 3 luglio 1962). Autorizzazione della spesa di lire 74.100.000 per rimborso, alla Società Carbonifera Sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze disposte dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A.
- Legge 4 giugno 1962, n. 602 (G. U. n. 167 del 4 luglio 1962). Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1961.

 Autorizza la spesa di lire 600 milioni.
- Legge 23 giugno 1962, n. 906 (G. U. n. 187 del 26 luglio 1962). Contributo del Governo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

 Autorizza la spesa di lire 120 milioni dall'esercizio 1961–62 al 1964–65.
- Legge 30 maggio 1962, n. 990 (G. U. n. 194 del 2 agosto 1962). Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane, effettuato a Roma il 22 aprile 1960.
- Legge 27 luglio 1962, n. 1053 (G. U. n. 177 del 6 agosto 1962). Proroga delle provvidenze in favore della cinematografia.
- Legge 27 giugno 1962, n. 1098 (G. U. n. 201 del 10 agosto 1962). Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni alla Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede in Roma.
- Legge 16 luglio 1962, n. 1099 (G. U. n. 201 del 10 agosto 1962). Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.
- Legge 12 luglio 1962, n. 1256 (G. U. n. 213 del 24 agosto 1962). Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 15 gennaio 1960.
- Legge 16 agosto 1962, n. 1333 (G. U. n. 228 del 10 settembre 1962). Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.).
- Legge 1º agosto 1962, n. 1346 (G. U. n. 231 del 13 settembre 1962). Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo.

 Autorizza la spesa di lire 60 milioni.

- Legge 12 agosto 1962, n. 1348 (G. U. n. 233 del 15 settembre 1962). Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955.
- Legge 5 ottobre 1962, n. 1463 (G. U. n. 264 del 19 ottobre 1962). Concessione di un contributo straordinario di due miliardi di lire al Consiglio Nazionale delle ricerche per le spese di funzionamento durante l'esercizio finanziario 1961–62.
- Legge 12 agosto 1962, n. 1478 (G. U. n. 271 del 26 ottobre 1962). Approvazione ed esecuzione dello Statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association I.D.A.).

Autorizza la spesa di lire 11.550 milioni.

- Legge 6 ottobre 1962, n. 1547 (G. U. n. 289 del 14 novembre 1962). Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.).
- Legge 24 ottobre 1962, n. 1553 (G. U. n. 289 del 14 novembre 1962). Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo in Sicilia.
- Legge 26 ottobre 1962, n. 1594 (G. U. n. 303 del 28 novembre 1962). Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

 Autorizza la spesa di lire 1.000 milioni.
- Legge 14 novembre 1962, n. 1614 (G. U. n. 305 del 30 novembre 1962). Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione Italiana ciechi.

14. - SANITÀ.

- Legge 10 aprile 1962, n. 105 (G. U. n. 111 del 30 aprile 1962). Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo.
- Legge 10 aprile 1962, n. 166 (G. U. n. 111 del 30 aprile 1962). Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031.

